

CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i **lavori di rifacimento di un tratto del marciapiede in Via Giovanni XXIII del Comune di Santa Giusta**, nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo cui il presente capitolato speciale fa riferimento.

Nell'importo dei lavori a corpo si intendono inclusi tutti gli oneri dell'Appaltatore sia diretti che indiretti, espressamente previsti dal presente Capitolato Speciale nonché dal Capitolato Generale, dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme vigenti all'epoca dell'appalto oltre a quelli previsti dal contratto.

Pertanto con la sottoscrizione degli atti contrattuali l'Appaltatore dichiara che di tutti gli oneri posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la sua offerta.

Art. 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto, da pagarsi a corpo e secondo quanto di seguito indicato, ammonta a **EURO 81537.41** (in lettere Euro ottantunomilacinquecentotrentasette/41 come risulta dal seguente prospetto:

A) Importo lavori a base d'asta	Euro 79000.00
B) Oneri per la sicurezza	Euro 2537.41
A + B) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro 81537.41

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla lettera (A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza di cui alla lettera (B) e, non soggetto al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Il prezzo sopradetto è comprensivo di tutti gli oneri ed obblighi inerenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, nonché delle prestazioni e provviste necessarie per il completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto anche per quanto possa non essere esplicitamente indicato o illustrato nel presente Capitolato.

LAVORI A CORPO

Categorie di lavori	importo	Percentuale
1. Demolizioni, Rimozioni	Euro 10915.43	14%
2. Scavi	Euro 2512.25	3%
3. Sottofondi, Massetti, Pavimentazioni	Euro 64507.42	81.7%
4. Arredo stradale	Euro 1064.90	1.3%
Importo Lavori a Corpo	Euro 79000.00	100.0%

Le cifre che nel precedente quadro indicano le percentuali di lavorazione e gli importi delle categorie dei lavori a corpo, soggetti al ribasso d'asta, sono fisse ed invariabili, ma, qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 25 della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, esse potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti dell'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n° 1063, e nei limiti assentiti dal predetto art. 25 legge n° 109/94.

La misurazione e valutazione degli eventuali lavori eseguiti in variante dall'Impresa per ordine della Stazione appaltante e del Direttore dei lavori, purché nel rispetto della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche e integrazioni, avverrà sulla base delle norme contenute nel presente Capitolato.

Resta inteso che il ribasso offerto dall'Appaltatore è implicitamente esteso a tutti i compensi per lavori previsti e non previsti.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione appaltante a giudizio insindacabile di questa.

L'importo a base d'appalto è stato determinato sulla base del progetto esecutivo approvato che l'Impresa esecutrice assumerà come proprio, accollandosi di conseguenza il rischio delle quantità e della qualità delle lavorazioni previste nel medesimo e tenendo conto altresì dell'unitarietà di realizzazione del complesso delle opere.

Si stabilisce perciò in contratto che il corrispettivo dei lavori "a corpo", ex artt. 326 e 327 della legge 20 marzo 1865 n° 2248 allegato "F", al netto del ribasso d'asta, resterà fisso ed invariabile in quanto l'Impresa esecutrice resta obbligata ad eseguire tutte le opere, nessuna esclusa, in completa e perfetta aderenza al progetto esecutivo, in modo che le stesse abbiano la geometria, le dimensioni, le caratteristiche fisiche e qualitative di quelle descritte nel progetto e compensate col corrispettivo a corpo sopra indicato.

Pertanto nel predetto corrispettivo sono compresi e compensati tutti gli oneri attinenti alla realizzazione a corpo delle opere. In aggiunta al corrispettivo forfetario di appalto di cui sopra potranno fare carico all'Amministrazione:

- I.V.A. nelle percentuali di legge calcolata esclusivamente sull'importo a forfait, al netto del ribasso d'asta, spettante all'Impresa;
- l'onere per gli eventuali danni di forza maggiore derivante dalle opere e relativa I.V.A.

Occorrendo, nel corso della realizzazione delle opere, si potrà procedere alla esecuzione di lavori a misura o in economia. Tali lavorazioni saranno computati in appositi libretti di misura e contabilizzati in separati registri di contabilità. I metodi di misura saranno quelli stabiliti dal vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e del Capitolato Speciale, mentre le modalità di pagamento saranno convenute in sede di approvazione della relativa perizia di variante. I prezzi unitari per i lavori a misura saranno quelli indicati nello specifico elaborato progettuale "elenco prezzi" allegato al contratto. Essi saranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta, offerto in sede di gara, stabilito contrattualmente per lavori e forniture a corpo. Nel caso si dovesse addivenire all'accordo sui nuovi prezzi, si procederà in conformità del disposto del Regolamento vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Art.1.3

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.

1. Ai sensi dell'articolo 3 regolamento approvato con il D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente **di RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE «OG 3 ».**
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.

Art. 1.4

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del successivo art. 4 , nonché degli art. 13 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici ed in base a più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, risultano dalle planimetrie e dai disegni di progetto di seguito elencati:

Elenco degli elaborati di progetto:

TAV . 1 : Corografia, Planimetria catastale, Puc.
TAV . 2 : Planimetria Generale
TAV . 3 : Planimetria Tratto B'- B
TAV . 4 : Planimetria Tratto C- 1
TAV . 5 : Planimetria Tratto 1 - D
TAV . 6 : Planimetria Tratto E - F
TAV . 7 : Planimetria Tratto G - H
TAV . 8 : Particolari

Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altre ditte senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni o richiedere compensi.

L'importo forfetario di cui al precedente art. 2 comprende tutti gli oneri, le opere, le prestazioni, le forniture entro e fuori terra, comunque necessarie per rendere i lavori oggetto dell'appalto completamente ultimati e rifiniti in ogni particolare, il tutto in conformità del progetto esecutivo a base di contratto e nel rispetto del contratto stesso.

Art. 1.5

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto approvato ed eventualmente secondo le prescrizioni impartite in sede esecutiva dalla Direzione dei lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli e del progetto allegato al contratto,

debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 14 del Capitolato Generale e dell'art. 25 della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO 2

NORME GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1

PERSONE AUTORIZZATE A STIPULARE E RISCOUTERE

Oltre quanto sancito dall'art. 8 del Capitolato Generale, l'Appaltatore deve conferire regolare procura nelle forme di legge alla persona che in suo luogo dovesse intervenire alla stipulazione del contratto e/o che sia autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.

La cessazione o la decadenza della procura di cui al comma precedente, per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 2.2

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Nel presente Capitolato è inserita la descrizione delle principali opere e forniture oggetto dell'appalto allo scopo di procurare dettagli e chiarimenti tecnici dei disegni di progetto.

Per quanto non esaurientemente specificato restano vincolanti, ad ogni effetto, i disegni di progetto dai quali possono essere ricavati tutti gli elementi necessari alla realizzazione delle diverse categorie di opere.

A maggior chiarimento resta stabilito che all'atto esecutivo, qualora talune opere mancassero, eventualmente, di particolari di dettaglio, saranno eseguite in conformità ed in armonia con le corrispondenti e complementari opere di progetto e secondo le indicazioni e prescrizioni della Direzione lavori.

Nello svolgimento dell'appalto saranno osservate tutte le norme e prescrizioni contenute nella legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865 n° 2248 e successive modificazioni, nel Regolamento 25 maggio 1895 n° 350, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063, nei vigenti Regolamenti per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nelle leggi antimafia 13 settembre 1982 n° 646, 23 dicembre 1982 n° 936, 19 marzo 1990 n° 55 e successive modificazioni, D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252, nella legge li febbraio 1994 n° 109, sì come modificata e integrata dal D.L. n 101 del 3.4.95 convertito nella legge n° 216 del 2.6.1995 e dalla legge 18.11.1998 n° 415, nonché tutte le altre disposizioni di legge in vigore o che verranno emanate durante il corso dei lavori, comunque obbligatorie per i lavori pubblici eseguiti per conto dell'Amministrazione dello Stato; pertanto, l'Appaltatore con la firma del contratto si impegna a osservarle scrupolosamente e incondizionatamente.

L'Imprenditore è tenuto ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro e ad esibire la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici alla Direzione lavori prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi. Tali obblighi fanno carico anche alle imprese subappaltatrici le quali dovranno trasmettere

all'Amministrazione, per tramite dell'Appaltatore e con le medesime modalità, la relativa documentazione di denuncia.

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Generale, l'Imprenditore è obbligato alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi o dal contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.), al pagamento dei contributi stessi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi, nonché ad ottemperare in genere a tutte le disposizioni vigenti che saranno emanate nel corso di appalto riguardanti il trattamento morale ed economico degli operai. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità (Ispettorato del Lavoro), l'Amministrazione procederà ad una detrazione sulle rate di acconto nella misura del 20% ovvero adotterà i provvedimenti integrativi o alternativi che dovessero essere previsti dalla normativa vigente all'epoca della esecuzione dei lavori. Le somme accantonate costituiranno apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute di legge e di Regolamento. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni ai pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alcuna alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore è obbligato all'invio alla Stazione appaltante delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva da effettuarsi con scadenza mensile per i contributi INPS, trimestrale per i versamenti alla Cassa Edile ed annuali per i premi INAIL. La Stazione Appaltante, ex art. 18 della legge 55/90, procederà alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto. In luogo delle copie dei predetti versamenti, l'Imprenditore potrà inoltrare, all'atto del pagamento in acconto dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di legge e sotto la propria responsabilità, attestante la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile per il periodo lavorativo oggetto di liquidazione.

L'Imprenditore dovrà comunicare alla Direzione dei lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per gravi inadempienze contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti, oltre quanto prescritto dall'art. 17 del Capitolato Generale.

L'Impresa è responsabile in solido, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappaltatore non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti e degli accordi predetti, debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economico e sindacale.

L'Impresa si impegna altresì ad assumere i lavoratori inseriti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati. La stazione appaltante darà tempestiva notizia dell'affidamento alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego onde promuovere i conseguenti controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro (art. 4 D.L. 14.02.1981 convertito nella legge 16.04.1981 n° 140).

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel vigente Capitolato Generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974 n° 64, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto.

Ove il presente Capitolato Speciale non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme ANNC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 2.3 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del Capitolato Generale per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063, l'Appaltatore è tenuto a presentare, unitamente all'offerta di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza: delle norme generali e particolari che regolano l'appalto di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali - dell'esistenza di discariche per i rifiuti - della presenza o meno di acqua - ecc.

Art. 2.4 RICHIESTA CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

L'Impresa è tenuta a richiedere ed ottenere, a sua cura e spese, da tutti gli Enti interessati (E.N.P.I., Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, Prefettura, ENEL, TELECOM, ANAS, ecc.), le prestazioni dei servizi e le autorizzazioni necessarie, ed in particolare l'autorizzazione allo spostamento delle linee elettriche a bassa tensione, esistenti sul luogo oggetto dell'appalto, onde consentire non soltanto l'immediato inizio dei lavori, ma anche che l'opera una volta ultimata sia agibile e funzionante con tutti gli allacci e servizi, entro il termine contrattuale.

A tale scopo l'Impresa dovrà tempestivamente coordinare con gli Enti interessati le prestazioni relative ai servizi di cui sopra, anticipando tutte le spese inerenti a diritti, forniture, contratti e spese di sorta. Detti oneri saranno rimborsati dall'Amministrazione con le formalità e le modalità di legge e secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 20, del presente Capitolato, previa presentazione delle ricevute degli avvenuti pagamenti.

Si precisa che il pagamento dell'ultima rata in acconto sull'importo contrattuale d'appalto è subordinato alla presentazione all'Amministrazione delle certificazioni previste dalla legge in materia di sicurezza nonché dei verbali di verifica ed agibilità delle opere previste nel progetto esecutivo e nel capitolato d'appalto.

Qualora si dovessero rilevare inconvenienti attribuibili a cattiva esecuzione dell'opera, i verbali ne faranno esplicito riferimento. L'Amministrazione avrà facoltà di fissare un termine perentorio di 15 giorni per la eliminazione degli inconvenienti stessi da parte dell'Impresa, provvedendo in danno alla stessa in caso di inadempienza.

Art. 2.5 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non per causa di forza maggiore. In tal caso appena verificatosi il danno, l'Appaltatore deve denunciarlo immediatamente alla Stazione appaltante, entro e non oltre cinque giorni dall'avvenimento, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

La Direzione lavori, ai sensi dell'art. 348, comma 2°, legge 20.3.1865 n° 2248, procederà all'accertamento dei fatti accaduti e ne stenderà processo verbale in contraddittorio con l'impresa, al fine di determinare quei compensi ai quali l'Appaltatore potesse eventualmente aver diritto. Il verbale di accertamento dei danni sarà redatto in conformità del disposto dell'art. 25 del R.D. 25.5.1895 n° 350.

In ogni caso, l'eventuale compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto e dedotto il ribasso d'asta.

Comunque, nessun compenso sarà dovuto per danni imputabili a negligenze dell'Appaltatore e delle persone per le quali è tenuto a rispondere; egualmente nessun compenso è dovuto per danni o perdite di

materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti e di quanto altro indicato all'art. 16 del Capitolato Generale e del presente Capitolato.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 del Capitolato Generale. Qualora le opere realizzate e danneggiate non siano state ancora iscritte nei registri contabili, esse saranno valutate in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti a termini dell'art. 48 del regolamento approvato con Regio Decreto 25 maggio 1895 n° 350. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.

Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il materiale danneggiato da invasione delle acque provocate dall'Impresa.

Frattanto l'Appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici. Pertanto, non sono ammesse sospensioni dei lavori contrattuali, né proroghe al termine di ultimazione contrattuale, tranne che per quelle opere danneggiate e limitatamente al tempo impiegato per l'accertamento dei danni e per ordinare i lavori di riparazione, oltre al tempo necessario per l'esecuzione di tali lavori aggiuntivi.

Il compenso per la refusione dei danni di cui ai commi precedenti, rappresenta di fatto un indennizzo aggiuntivo al contratto e, pertanto, va giustificato, a cura del Direttore dei lavori, con una apposita perizia dei lavori di riparazione da sottoporre alla superiore approvazione dell'Amministrazione, intervenuta la quale si procederà alla stipula del relativo atto aggiuntivo agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e, quindi, con il medesimo ribasso d'asta.

Art. 2.6 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

L'opera oggetto dell'appalto sarà presa in consegna dall'Amministrazione successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, permanendo la responsabilità dell'Impresa a norma degli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 2.7 MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

In materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al presente appalto le disposizioni dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n° 55 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 31 della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Leg.vo 09/04/2008 n°81,

Ai sensi dell'art. 31, comma 1°-bis, legge n° 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, l'Imprenditore si impegna a redigere e consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 gg. dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della stipula del contratto e della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e o un "piano di sicurezza sostitutivo" quando necessario, nonché il "piano operativo di sicurezza" quale piano complementare di dettaglio del predetto piano di sicurezza progettuale. a norma del Testo Unico D.Leg.vo n° 81/2008 allegato XV

Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano di sicurezza sostitutivo quando prescritto ai sensi del Testo Unico D.Leg.vo n° 81/2008, formeranno parte integrante del contratto di appalto. Altresì, il piano operativo di sicurezza e le eventuali proposte integrative di cui al comma precedente, qualora, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenuti esaustivi e debitamente giustificati e documentati, formeranno anch'essi parte integrante del contratto di appalto. All'uopo, si precisa che le proposte integrative avanzate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione, non comporteranno alcun adeguamento dei prezzi pattuiti nel contratto, né del costo delle misure di sicurezza e né spetterà all'Appaltatore qualsiasi compenso di sorta. Se però l'adeguamento e l'integrazione del piano di sicurezza sia dovuto a gravi carenze e deficienze dello stesso, sia sotto il profilo tecnico che economico, si applicheranno i disposti dell'art. 25, comma 1°, lettera d, e commi 2°-4°-5° della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni.

I predetti piani di sicurezza devono essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, dopo l'aggiudicazione dei lavori e nel termine che sarà assegnato dall'Amministrazione. I piani saranno aggiornati di volta in volta a cura dell'Appaltatore, in ordine alla realtà del

cantiere. L'Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

- il "piano di sicurezza e di coordinamento" ed o il "piano di sicurezza sostitutivo" istituiti col Testo Unico D.Leg.vo n° 81/2008, nonché le integrazioni ad i piani di cui all'art. 31, comma 1°-bis, legge n° 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, formano parte integrante del contratto di appalto e, in mancanza, il contratto medesimo è nullo. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il costo delle misure di sicurezza preventivate nel piano di sicurezza di progetto si intende fisso ed invariabile e non è soggetto al ribasso d'asta; esso sarà liquidato, in misura percentuale all'avanzamento dei lavori, unitamente alle rate di acconto dei lavori;

- il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza;

- le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Qualora le proposte modificative e/o integrative avanzate dall'Impresa siano accettate dall'Amministrazione, esse non comporteranno alcun adeguamento dei prezzi pattuiti nel contratto, né del costo delle misure di sicurezza e né spetterà all'Appaltatore qualsiasi compenso di sorta. Se però l'adeguamento e l'integrazione del piano di sicurezza sia dovuto a gravi carenze e deficienze dello stesso, sia sotto il profilo tecnico che economico, si applicheranno i disposti dell'art. 25, comma 1°, lettera d, e commi 2°-4°-5° della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni

CAPITOLO 3

NORME GENERALI RIGUARDANTI IL CONTRATTO

Art. 3.1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà mediante le modalità previste nella lettera di invito o nel bando di gara

In caso di fallimento dell'Impresa aggiudicataria, qualora nel bando di gara l'Amministrazione si sia riservata la facoltà prevista dall'art. 10, comma 1°-ter, legge 11.02.1994 n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni, la Stazione appaltante potrà interpellare il secondo classificato alla gara di appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Altresì, in caso di fallimento del secondo classificato, la Stazione appaltante potrà interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Art. 3.2
ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Per l'affidamento dei lavori indicati nel presente Capitolato è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori nelle seguenti categorie, istituite con D.M. del 15.05.98 n° 304, secondo i chiarimenti interpretativi di cui alla Circ. M.LL.PP. del 4.09.98 n° 1467/UL:

Art. 3.3
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E STIPULA DEL CONTRATTO

All'atto dell'offerta l'Appaltatore deve esplicitamente indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 18, comma 3°, n° 1, della legge 19 marzo 1990, n° 55).

E' vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 19, commi 3° e 4° della legge n° 55/1990).

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Se l'Appaltatore non stipuli il contratto nell'anzidetto termine, l'Amministrazione attiverà, entro 10 giorni, la procedura sanzionatoria presso il Comitato Centrale dell'Albo nazionale dei costruttori (art. 5 legge 8 ottobre 1984, n° 687). Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi di opere pubbliche è necessaria la certificazione antimafia prefettizia, nei riguardi dell'assuntore dei lavori e del direttore tecnico dell'impresa, nel rispetto del Regolamento delle "cautele antimafia" approvato con D.P.R. 03.06.1998 n° 252 e secondo le istruzioni applicative di cui alle circolari del Min. Int. n° 559/LEG/240.514.3 del 14.12.94 e del 08.01.96 e n° 559/LEG/240.517.8 del 18.12.98. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori (art. 10-sexies legge n° 575/1965, come modificato dall'art. 7 legge n° 55/90).

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie di cui all'art. 9 del Capitolato Generale.

Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità (art. 18, comma 2°, legge n° 55/90).

Art. 3.4
DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto di Appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, gli elaborati di progetto elencati al precedente art. 1.4 con esclusione dei computi metrici estimativi.

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale anche se non vengono materialmente allegati al Contratto di Appalto, il Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, il Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, vigente all'epoca dell'appalto, e tutte le altre leggi, norme e disposizioni emanate o emanante che regolano la esecuzione delle opere da parte dell'Amministrazione dello Stato.

L'Impresa, nel sottoscrivere il contratto ed il presente Capitolato Speciale, dichiara di accettare tutta la suddetta documentazione nonché le succitate norme, specificatamente ed incondizionatamente anche ai fini e per gli effetti previsti degli articoli 1341 e 1342 del Cod. Civ.

Art. 3.5
DISCORDANZA NEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Nel caso in cui taluni atti contrattuali prescrivono prestazioni o norme alternative o discordanti tra esse, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Direttore dei lavori non appena venutone a conoscenza e comunque prima di aver attuato la prestazione, restando la scelta della soluzione espressamente riservata all'Amministrazione appaltante senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere speciali compensi.

Art. 3.6
DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO E DEFINITIVO

Per essere ammessi alla gara d'appalto le imprese devono comprovare di aver costituito il deposito cauzionale provvisorio nei modi, con le formalità e nei termini previsti nella lettera di invito o nel bando di gara. L'ammontare di tale deposito è fissato secondo quanto stabilito al comma successivo.

In ottemperanza al disposto dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche e integrazioni l'esecutore dei lavori è obbligato, secondo quanto specificato nella lettera d'invito o nel bando di gara:

1) a costituire una cauzione pari al **2 per cento** dell'importo dei lavori da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a corredo dell'offerta di gara alla quale dovrà essere acclusa anche un'impegnativa resa dal fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al successivo punto 2 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

2) a costituire, quale cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria del **10 per cento** dell'importo netto dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Le cauzioni provvisoria e definitiva, di cui ai punti 1 e 2 del secondo comma, saranno ridotte del 50% qualora l'Impresa sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 8, comma 11°-quater, legge 11.02.1994 n° 109.

Art. 3.7
**FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE
DELLA CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Se la cauzione è stata costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 3.8 SUBAPPALTO E COTTIMO

E' fatto divieto, a norma dell'art. 339, prima parte del comma 1°, della legge 20 marzo 1865 n° 2248 e degli art. 21 e 23 della legge 13 settembre 1982 n° 646, e successive modificazioni, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o subappaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione, concessa ai sensi degli art. 21 e 23 della legge sopra richiamata e successive modificazioni.

A norma della legge 23 ottobre 1960 n° 1369 è vietato all'Appaltatore affidare in appalto, subappalto o qualsiasi altra forma, anche a società cooperativa, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera comunque assunta.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto (art. 18, comma 2°, legge 19.03.1990 n° 55).

L'Appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti simili, sempre ch  abbia indicato all'atto dell'offerta di gara i lavori o le parti di opere da subaffittare, dovr  rivolgere apposita istanza all'Amministrazione, presentando la documentazione di cui all'art. 18 della legge n° 55/90, dichiarando le opere e le quote da subaffittare entro i limiti indicati nell'offerta di gara.

Ai fini della preventiva autorizzazione di cui al comma precedente, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che, ex art. 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto appaltante abbia indicato nel progetto o nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonch  le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2°, della legge 23 agosto 1988 n° 400,   definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30% dell'importo netto contrattuale. L'affidamento in subappalto o in cottimo   sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che l'Appaltatore all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altres  la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto 4 del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente a uno Stato membro della Comunit  europea, all'Albo Nazionale dei Costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente,   sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni;

b) che nel bando di gara l'Amministrazione abbia indicato che provveder  a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che sia fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da egli via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto l'Appaltatore comunicher  all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta della motivazione di pagamento;

c) che l'Impresa aggiudicataria pratici, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari netti risultanti dall'aggiudicazione, con ulteriore ribasso non superiore al 20%;

d) che i subaffidatari sottostiano alle medesime misure di sicurezza cui   assoggettata l'Impresa appaltatrice ai sensi del precedente Art. 2.7 , nonch  siano tenuti agli stessi obblighi ed adempimenti dell'Appaltatore di cui all'art. 18, commi 7° e 8°, legge n° 55/90;

e) che l'impresa che si avvalga del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a

norma dell'art. 2359 del Cod.Civ. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.

La Stazione appaltante provvederà al rilascio della preventiva autorizzazione del subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intenderà concessa, ex art. 18, comma 9°, legge n° 55/90.

In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo a uno dei soggetti indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti necessari. L'esecuzione delle opere o dei lavori in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera d'impianti e di strutture speciali individuate nel Regolamento vigente; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Non sono considerati subappalti:

- i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori o macchinari simili dell'Appaltatore, mentre è consentito l'uso da parte del conducente di sollevatori ed apparecchiature di carico e scarico in dotazione al mezzo di trasporto;
- le forniture senza posa in opera di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti. Eventuali intermediazioni per l'acquisto di materiali, semilavorati e macchinari dovranno essere esercitate da soggetti regolarmente abilitati ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti;
- le forniture con posa in opera ed i noli a caldo che non abbiano i requisiti di cui al 9° comma del presente articolo.

Sono considerati subappalti:

- salvo eventuali diverse indicazioni, devono intendersi per subappalti o cottimi di diritto o di fatto l'esecuzione di opere o parti di opere ordinarie o specialistiche, a qualunque scopo destinate, e qualsiasi attività ovunque espletata che richieda l'impiego di mano d'opera, ivi compreso trasporti e noleggi di macchine a caldo, i noli a caldo in genere e le forniture con posa in opera del materiale fornito, purché rientrino nei canoni prescritti al 9° comma del presente articolo;
- l'installazione in opera degli impianti a servizio di fabbricati, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990 n° 46, per i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad imprese abilitate di cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art. 10 legge n° 46/90).

Tra i subappalti rientra anche l'affidamento, da parte dell'Appaltatore, a studi professionali specializzati delle prestazioni e delle attività occorrenti per le occupazioni temporanee, le espropriazioni e le servitù e per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, ecc.

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n° 1369).

Qualora l'Impresa conceda di fatto in subappalto o a cottimo tutto o parte delle opere di cui al presente atto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante il presente contratto potrà essere immediatamente risolto in danno dell'Impresa stessa che incorrerà inoltre nelle sanzioni previste all'art. 21 della legge 13.09.1982, n°646 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.9 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 28.03.1997 n° 79 come convertito in legge 28.05.1997 n° 140, non è prevista, per il presente appalto, la possibilità di concessione, sotto qualsiasi forma, di anticipazioni del prezzo contrattuale.

Art. 3.10
GARANZIE DAI RISCHI DI ESECUZIONE

Al fine di tenere indenne la Stazione appaltante dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, in ossequio al disposto dell'art. 30 della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore è obbligato:

1) a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;

2) a stipulare, per i lavori il cui importo superi gli ammontare stabiliti con apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza decennale per gli indennizzi, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

L'Appaltatore è tenuto a rilasciare alla Stazione Appaltante una garanzia all'atto del collaudo dei lavori, o anche prima se richiesto dalla D.L., circa la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione dell'opera, la loro durevolezza nel tempo compatibilmente all'uso cui sono destinati e la conformità degli stessi alle prescrizioni del presente capitolato. Tale garanzia avrà validità decennale a far data dal certificato di regolare esecuzione provvisorio. Ergo, qualsiasi sorta di vizio, difetto o danno che si verificasse all'opera realizzata nel decennio di garanzia, conseguente alla scarsa qualità dei materiali impiegati e/o alla non rispondenza degli stessi alle prescrizioni di capitolato, sarà refuso dall'Appaltatore secondo l'insindacabile giudizio della Stazione Appaltante che stabilirà le modalità ed i termini del risarcimento. Ai fini del presente comma, l'Appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione di garanzia secondo il seguente schema tipo:

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

*Il sottoscritto nato in
il e residente in alla via in qualità di
titolare dell'impresa con sede legale in
..... alla via appaltatrice dei lavori suindicati, giusta contratto - atto di
cottimo fiduciario n° di repertorio del*

DICHIARA

che i materiali impiegati nell'esecuzione dei lavori de quibus sono di ottima qualità, durevoli nel tempo compatibilmente all'uso cui sono destinati e conformi alle prescrizioni contemplate nel capitolato speciale di appalto accluso al contratto d'appalto summenzionato.

Altresì, il sottoscritto si impegna a risarcire, nei modi e nei termini stabiliti dalla Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sorta di danno, vizio o difetto che si verificasse all'opera realizzata per effetto della scadente qualità dei materiali utilizzati e/o della non rispondenza degli stessi alle prescrizioni di capitolato.

Tale garanzia ha validità decennale a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, ovvero dal e, pertanto, si estinguerà il

Data

L'IMPRESA

Durante il periodo delle garanzia di cui innanzi, l'Appaltatore, dietro semplice diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. da parte dell'Amministrazione appaltante, ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, imperfezione e quanto altro si verifichi nelle opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di costruzione, e di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di buona qualità, corrispondenti alle norme del contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutti i lavori ed ogni altra opera comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito.

CAPITOLO 4

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 4.1 CONSEGNA DEI LAVORI

Oltre quanto disposto dall'art. 10 del Capitolato Generale, la consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla data di approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione appaltante e, in caso di urgenza, dalla data di approvazione del verbale di gara.

Nel giorno fissato dal Direttore dei lavori e comunicato all'Appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo dei lavori e mettere a disposizione operai ed utensili, oltre i materiali necessari, per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. L'Appaltatore deve anche sostenere le spese relative alla consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse già stato eseguito a cura dell'Amministrazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali, vertici e capisaldi, identificati anche attraverso apposite monografie, e deve ricollocarli quando siano stati tolti.

La consegna dei lavori deve risultare da un processo verbale redatto in concorso con l'Appaltatore nella forma stabilita dal vigente Regolamento e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale, l'Amministrazione appaltante avrà diritto di risolvere il contratto. Nel caso di risoluzione del contratto è disposto l'incameramento della cauzione.

Se ad intervenuta approvazione del contratto, la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal medesimo.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recessione, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante delle spese sostenute in conformità di quanto previsto dal citato art. 10 del Capitolato Generale di Appalto.

Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore avrà diritto ad inserire nel verbale di consegna, e di seguito negli atti di contabilità ordinaria, riserve a titolo di compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La mancata iscrizione delle riserve, nelle forme di legge, implica la caducità del diritto al compenso di cui innanzi.

In caso di consegna dei lavori ad una Impresa che subentri ad un'altra, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 25.05.1895 n°350, nel verbale di consegna si accerterà la consistenza dei materiali, mezzi d'opera e quanto altro l'Impresa subentrante dovrà assumere dalla precedente e le relative indennità da corrispondere a quest'ultima. Alla consegna dovrà intervenire anche la precedente Impresa che dovrà sottoscrivere il processo verbale di consegna ovvero, in mancanza, si procederà con l'ausilio di due testimoni.

Quando ricorrano le condizioni dell'art. 10, ultimo comma, del regolamento approvato con Regio Decreto 25 maggio 1895 n° 350, ovvero per le opere la cui consegna richieda molto tempo, quando la natura o l'importanza di esse lo consentano, la consegna potrà avvenire in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori, sicché l'Impresa potrà iniziare i lavori parzialmente per i tratti già consegnati; la data legale della consegna per tutti gli effetti di legge sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale - Qualora, iniziata la consegna, questa sia contestualmente sospesa dall'Amministrazione per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, la sospensione non potrà, nel complesso, durare oltre 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 8° dell' art. 10 del Capitolato Generale e commi 7° - 8° - 9° del presente articolo (a riguardo del comma 9°, l'iscrizione delle riserve andrà fatta sul verbale di ripresa).

Non appena intervenuta la consegna dei lavori con le modalità stabilite, è obbligo dell'Impresa appaltatrice procedere all'impianto del cantiere ed iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi con la necessaria attività e regolarità, in modo da darli completamente ultimati nel termine indicato nel presente Capitolato.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori, senza impegnare le aree destinate a pubblica viabilità e a servizi pubblici e, comunque, non comprese nel presente appalto, senza intralciare in alcun modo la temporanea realizzazione di altre opere edilizie e di urbanizzazione

affidate eventualmente ad altre imprese, ed in modo da garantire nel contempo il necessario accesso ai cantieri alle altre imprese per l'esecuzione degli appalti relativi.

In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, l'impresa sarà tenuta responsabile delle conseguenze, anche nei riguardi delle altre imprese.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere in corso d'opera un programma di esecuzione dei lavori appaltati che tenga conto dei modi e dei tempi di esecuzione delle urbanizzazioni e delle opere escluse dal presente appalto ed affidate ad altre imprese.

L'Impresa appaltatrice sarà tenuta, in tal caso, ad adeguarsi alle disposizioni che l'Amministrazione appaltante impartirà durante il corso dei lavori, al fine di realizzare il necessario coordinamento per la realizzazione di opere comunque affidate ad altre imprese, senza che alla Impresa appaltatrice sia riconosciuto a qualsiasi titolo alcun compenso od indennità in dipendenza di tali disposizioni.

Qualora i lavori non venissero iniziati, ovvero a giudizio insindacabile della Direzione lavori, non fossero condotti con la dovuta alacrità o rimanessero sospesi (sia per deficienza di finanziamento dell'Impresa, sia per difetto di organizzazione, sia per mancanza di mezzi od insufficiente mano d'opera, sia per qualsiasi altra causa comunque imputabile all'Impresa), l'Amministrazione appaltante diffida formalmente l'Impresa appaltatrice; ove questa, nel termine perentorio ed improrogabile di 15 giorni non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 della legge 20.03.1865, n° 2248, allegato "F" e del vigente Regolamento, oppure, ove lo creda opportuno, potrà far luogo all'esecuzione di Ufficio, a norma dell'art. 341 della precitata legge e del Regolamento, previo semplice avviso all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., salvo, in ogni caso, il risarcimento di tutti i danni, che possano derivare all'Amministrazione appaltante medesima.

In tali eventualità, l'Amministrazione appaltante potrà subito immettersi nel possesso del cantiere, senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizioni di sorta.

Per i lavori eseguiti d'ufficio, l'Appaltatore ha l'obbligo di prestare gratuitamente tutti gli impianti ed opere provvisori esistenti in cantiere e di fornire ai prezzi di appalto tutti i materiali che la Direzione lavori richieda. Il maggior costo derivante all'Amministrazione in conseguenza delle negligenze ed inadempienze dell'Impresa, verrà per intero addebitato all'impresa medesima.

Art. 4.2 INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE

Nell'installazione e nella gestione del cantiere, l'Impresa appaltatrice è tenuta a osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene, di polizia urbana e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico nel Comune nel quale devono eseguirsi le opere, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

A carico dell'Impresa appaltatrice sono gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel prezzo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari, salvo che non sia diversamente indicato:

- 1) l'impianto, il mantenimento e la smobilizzazione del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena esecuzione dei lavori appaltati;
- 2) la recinzione del cantiere con uso di materiali ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori, nonché qualsiasi spostamento della recinzione stessa durante lo svolgimento dei lavori;
- 3) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere dell'appalto;
- 4) il mantenimento e la conservazione dell'integrità delle reti, degli impianti, degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti sull'area, fino a quando scoli, reti e canalizzazioni non siano sostituiti da opere definitive;
- 5) ove richiesta dalla Direzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice deve provvedere all'esecuzione diretta di spostamenti di reti di impianti superficiali o interrati, purché autorizzati, da compensare, se non previsti in progetto.
- 6) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono, necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a tributi e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, il loro costo di costruzione, oltre alle spese per le utenze e consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 7) il ricorso, in caso di ritardo negli allacciamenti da parte delle aziende erogatrici, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

- 8) la costruzione e la manutenzione della viabilità di accesso al cantiere compresa la manutenzione della viabilità pubblica esistente, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del Codice della Strada e dei relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che saranno impartite in proposito dai competenti uffici e dalla Direzione dei lavori;
- 9) il conseguimento dell'autorizzazione all'apertura degli accessi al cantiere dalla strada pubblica da parte dell'Ente proprietario della strada, secondo le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento, compresi tutti gli oneri relativi ai tributi di concessione;
- 10) il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie ad accessi attraverso proprietà di terzi secondo le norme vigenti in materia di espropriazione e di occupazione di immobili per causa di pubblica utilità;
- 11) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad impedire deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi per tutto il tempo contrattuale, compreso i periodi di sospensione dei lavori, restando a carico dell'Impresa appaltatrice e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola;
- 12) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 13) l'onere della guardiania del cantiere e delle opere in esso realizzate per tutta la durata dell'appalto, compreso i periodi di sospensione dei lavori.

Ad ultimazione dei lavori compete ancora all'Impresa, senza diritto di alcun compenso particolare oltre a quello contrattualmente pattuito:

- 1) la pulizia di tutta l'area del cantiere, nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgombri e puliti;
- 2) l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere e degli spazi esterni fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio ex art. 28, comma 3° della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche e integrazioni, qualora non sia ancora intervenuta la consegna all'Amministrazione appaltante

Art.4.3

PROGETTO ESECUTIVO E TRACCIAMENTO DELLE OPERE

L'Appaltatore non può opporre che i disegni forniti siano contrari ai patti del contratto e dovrà sempre eseguirli nel rispetto dei tempi contrattuali restandogli assolutamente vietato il mancato inizio dei lavori o la sospensione dei medesimi, salvo il diritto di fare le sue eccezioni e riserve.

Quantunque i tracciamenti siano verificati dalla Direzione dei lavori, sarà sempre unico e solo responsabile della loro esattezza l'Appaltatore, il quale dovrà in ogni tempo, fino al rilascio del certificato finale, demolire o riformare, se necessario, a proprie spese quelle opere che non fossero state tracciate esattamente secondo i disegni esecutivi.

Art. 4.4

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

In ordine a quanto prescritto dall'art. 11 del Capitolato Generale, l'Appaltatore deve personalmente condurre e dirigere i lavori; in caso contrario deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato di procura deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori, senza ulteriore

avviso, dovrà nominare il Direttore tecnico di cantiere nella persona di un tecnico abilitato, il quale dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico conferito; a tal proposito l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione per iscritto alla Direzione dei lavori. Il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere unico anche in caso di associazione temporanea o consorzi di imprese, sarà responsabile, civilmente e penalmente, della disciplina del cantiere, della condotta e corretta esecuzione delle opere e di ogni altra attività connessa alle prestazioni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento alla statica delle opere, alla sicurezza degli impianti ed ai provvedimenti da adottarsi per l'incolumità degli operai e del personale addetto alla sorveglianza e direzione dei lavori, e ciò sia nei riguardi della Stazione appaltante che dei terzi, ex art. 18 della legge 19.03.1990 n° 55. Per assolvere a tali compiti il Direttore tecnico di cantiere deve essere sempre reperibile in cantiere negli orari di lavoro anche per adeguarsi prontamente ad ogni disposizione che possa essere impartita dal Direttore dei lavori per improvvise esigenze conseguenti all'esecuzione dei lavori. Resta inteso che il Direttore dei lavori ha piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento dello stesso Direttore tecnico di cantiere in caso di insubordinazione, malafede o manifesta incapacità.

Art. 4.5 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

In ordine a quanto prescritto dall'art. 15 del Capitolato Generale, l'Appaltatore deve mantenere la disciplina del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti vigenti in materia, nonché tutte le disposizioni al riguardo impartite dalla Direzione dei lavori.

L'Appaltatore non può assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché della malafede, o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 4.6 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'assenso, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori, in armonia con il programma di cui alla legge 11 febbraio 1994 n° 109, sì come modificata e integrata dalla legge n° 216 del 02.06.1995 e dalla legge 18.11.1998 n° 415. Pertanto, l'Appaltatore resta vincolato al rispetto dei tempi e delle produzioni riportati nel programma lavori accluso al progetto e, se ordinato dalla Direzione lavori, egli dovrà conformarsi alla sequenza delle lavorazioni indicate nel predetto programma.

Il programma operativo dell'impresa dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.

Il programma operativo assentito, mentre non vincola l'Amministrazione che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di determinate lavorazioni appaltate entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, anche in contrasto con le previsioni programmatiche approvate, in relazione a motivate esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre opere e dalla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 4.7
COORDINAMENTO DEI LAVORI CON LA REALIZZAZIONE
DI ALTRE OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

L'Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori in modo da non impegnare le aree destinate a pubblica viabilità ed alla realizzazione dei servizi pubblici non compresi nell'appalto e da non intralciare comunque la realizzazione di opere affidate ad altre imprese. L'Impresa appaltatrice è tenuta in ogni caso ad adeguarsi alle disposizioni che la Direzione dei lavori dovesse impartire, anche in corso d'opera, al fine di realizzare il necessario coordinamento per l'esecuzione delle varie opere oggetto di appalti diversi. Nessun compenso o indennità sarà riconosciuta all'Appaltatore per l'adempimento delle predette prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori in sede di esecuzione dei lavori stessi.

Art. 4.8
INTIMAZIONI ALL'APPALTATORE - ORDINI DI SERVIZIO

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, informazioni, ordini di servizio ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte alla persona dell'Appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori presso il domicilio eletto.

Ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del Capitolato Generale, la notifica degli atti giudiziari sarà eseguita a norma di legge, mentre la notifica degli altri atti potrà essere eseguita a mezzo di Ufficiale Giudiziario, a mezzo del messo del Comune ove l'Appaltatore ha eletto il proprio domicilio, a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al domicilio dell'Appaltatore, o a mezzo di consegna diretta, nel qual caso l'Appaltatore dovrà restituire una copia dell'atto stesso controfirmato per ricevuta.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Generale, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni, e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dei lavori.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Art. 4.9
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

A norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, l'Appaltatore provvederà i materiali dove meglio creda purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, salvo che nel presente Capitolato Speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbano provenire.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

Ex art. 22 del Capitolato Generale, qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per l'estrazione dei materiali stessi, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi al cambiamento ordinato per iscritto del Responsabile del procedimento.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel contratto, l'Appaltatore non potrà cambiarli senza l'assenso scritto del Responsabile del procedimento.

Se l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Direzione lavori, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Direzione lavori stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

La custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n° 646.

Art. 4.10
CAMPIONATURE, ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Resta a carico dell'Impresa appaltatrice, perché da ritenersi compensato nel prezzo dell'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere, di propria iniziativa o su richiesta della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura dei materiali, componenti, impianti e accessori da impiegare nella realizzazione dell'opera appaltata. Tale campionatura dovrà essere accompagnata da idonea certificazione tecnica (su cui sia esplicitamente indicato il riferimento alle bolle di accompagnamento dei colli scaricati in cantiere, da allegare in copia) atta ad individuare le caratteristiche proprie dei prodotti e le relative prescrizioni d'uso, al fine di verificarne la conformità alle norme di accettazione del presente Capitolato Speciale per la preventiva approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei lavori. Tale approvazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dei campioni e risultare da apposito atto scritto o dall'apposizione di una sigla di accettazione sui campioni o sulla documentazione a corredo.

I campioni e le relative documentazioni accettati, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice, dovranno essere conservati fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione nei locali messi a disposizione della Direzione lavori da parte dell'Impresa appaltatrice medesima. I predetti campioni dovranno essere allibrati in apposito registro identificandoli con una specifica numerazione di protocollo a vista. Tale registro, redatto a cura del Direttore tecnico di cantiere, sarà tenuto sul luogo dei lavori a disposizione della Direzione lavori e sottoscritto, in calce agli ascritti, dal compilatore e dall'Appaltatore, nonché vistato dal Direttore dei lavori; esso, unitamente ai campioni dei prodotti e loro certificazione, andrà consegnato a questa Amministrazione ad ultimazione dei lavori.

Sarà tassativamente precluso l'utilizzo di materiali diversi da quelli campionati e registrati.

Ai sensi dell'Art. 20 del Capitolato Generale, i materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità. In ottemperanza al D.P.R. 21.4.1993 n° 246 "*Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione*", così come modificato dal D.P.R. 10.12.1997 n° 499, tutti i prodotti da impiegare nei lavori del presente appalto dovranno essere contraddistinti con la marcatura CE e provvisti del relativo attestato di conformità.

I materiali possono esser messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori o, in caso di controversia, del Responsabile del procedimento il quale, a tal uopo, redigerà apposito verbale di accettazione esaurientemente motivato e sottoscritto da egli stesso e dall'Appaltatore.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che siano stati posti in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle prescrizioni del contratto; in tal caso, l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'Ufficio.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'Art. 23 del Capitolato Generale. Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di verifica.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sia accertata dall'Amministrazione qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, il Direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, potrà applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilità, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di verifica.

La Direzione dei lavori può disporre, in qualsiasi momento, le prove che ritenga necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. Le spese relative sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

I materiali forniti e le lavorazioni eseguite saranno ammesse in contabilità solo allorché verranno formalmente accettati dalla Direzione dei lavori sulla base delle campionature e certificazioni esibite e della rispondenza agli elaborati progettuali ed alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Art. 4.11
PROCESSI VERBALI, DOCUMENTI CONTABILI, RISERVE

I processi verbali possono riguardare:

- a) i lavori, la consegna, la sospensione, la ripresa, la constatazione, la contestazione, l'ultimazione parziale o totale e la verifica per il riconoscimento dell'idoneità dei lavori.
- b) fatti e circostanze che la Direzione dei lavori ritenga opportuno far risultare nell'interesse della condotta dei lavori e della Stazione appaltante.

Tutti i suddetti verbali saranno redatti in duplice esemplare, uno dei quali sarà rilasciato all'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non accetti le condizioni della Direzione dei lavori, non potrà rifiutare di firmare il verbale, ma potrà richiedere di iscrivere le proprie osservazioni, eccezioni e riserve che saranno firmate dall'Appaltatore e annotate dopo la firma della Direzione dei lavori. Questa, se lo ritenga opportuno, apporgerà le sue contro deduzioni sul contenuto delle riserve; la mancata iscrizione delle contro-osservazioni non si intenderà però come accettazione delle iscrizioni dell'Appaltatore.

Se l'Appaltatore firma senza riserva, i fatti registrati si intenderanno definitivamente accettati dal medesimo.

Qualora l'Appaltatore, invitato per iscritto alla sottoscrizione del verbale, non si presenti in cantiere, oppure presentandosi si rifiuti di firmare, la Direzione dei lavori, preso atto di tale circostanza, redigerà ugualmente il verbale alla presenza di due testimoni che lo sottoscriveranno e i fatti registrati si intenderanno definitivamente accertati.

Le osservazioni dell'Appaltatore devono essere presentate per iscritto, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

I documenti contabili saranno redatti secondo le indicazioni del Regolamento vigente e, relativamente all'allibramento delle categorie di lavoro a corpo, secondo le seguenti prescrizioni:

- a) libretto delle misure: in tale registro vanno riportate fedelmente le misure e relativi prodotti indicati nel computo metrico di progetto per ciascuna partita di allibramento, in ordine all'avanzamento dei lavori eseguiti, ossia: per ogni articolo di elenco prezzi vanno iscritte cronologicamente le quantità progressive di lavoro realizzato desunte puntualmente dal computo metrico di progetto. Tali quantità di lavoro eseguito vanno rapportate alle rispettive quantità complessive previste in progetto al fine di determinarne la percentuale di lavorazione da moltiplicare per la percentuale di sub categoria indicata in progetto e, quindi, desumere la percentuale di avanzamento lavori. E' tacito che l'allibramento delle partite va fatto per capitoli di categoria, seguendo l'ordine delle categorie e sub categorie di lavoro di cui alla "*Tabella delle percentuali di incidenza*" acclusa al presente Capitolato;
- b) registro di contabilità: vanno annotate, per capitoli di categoria di lavoro e secondo la cronologia degli ascritti del libretto delle misure, le partite e le rispettive percentuali di avanzamento lavori da moltiplicare per l'importo lordo contrattuale;
- c) sommario del registro di contabilità: vanno registrate, per capitoli di categoria di lavoro, le percentuali e relativi importi, desunti dal registro di contabilità, per ogni articolo di elenco prezzi; quindi, dalla somma pertinente a ciascun articolo, si deducono le percentuali progressive e relativi importi progressivi;
- d) stato d'avanzamento lavori: vanno annotate le categorie e sub categorie di lavoro con le corrispondenti percentuali progressive ed importi progressivi indicati nel sommario del registro di contabilità.

Nell'eventualità di una perizia di variante che stabilisca nuove percentuali di sub categoria e di categoria, nulla cambia per la compilazione del registro di contabilità e per lo stato d'avanzamento lavori ove gli allibramenti seguono la procedura descritta (ovviamente con riferimento alle nuove percentuali della perizia di variante); invece, per il libretto delle misure ed il sommario del registro di contabilità va eseguita una semplice operazione di conversione tra le percentuali originarie e le nuove percentuali di variante:

- 1) per il calcolo delle percentuali di avanzamento sviluppato nel libretto delle misure, i riferimenti alle percentuali originarie precedentemente allibrate vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo (desunto dal rapporto tra l'importo originario dei lavori e l'importo dei lavori di cui alla variante) al fine di ragguagliare queste ultime ai valori delle nuove quote percentuali di cui alla perizia di variante;
- 2) le ultime percentuali originarie progressive registrate nel sommario del registro di contabilità prima della variante vanno moltiplicate per il predetto coefficiente di raccordo al fine di proporzionare le stesse alle nuove percentuali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Capitolato Generale, le osservazioni dell'Appaltatore sui documenti contabili, nonché sul certificato di regolare esecuzione, dovranno essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento vigente.

Se l'Impresa intenda avanzare pretese verso l'Amministrazione, riguardo sia al rilevamento ed alla

registrazione dei lavori via via eseguiti e sia per richieste di ulteriori compensi ed indennizzi per i lavori medesimi quali che ne siano le componenti ed i titoli, ha l'onere, sotto pena di decadenza, di iscrivere tempestivamente riserva nel registro di contabilità e/o in altri documenti contabili (verbale di consegna lavori, di sospensione e di ripresa lavori, ecc.) e poi di esporre, nei modi e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma ed infine di confermare le riserve all'atto della sottoscrizione del conto finale. L'onere della riserva è generale e quindi sussiste anche per la richiesta di "equo compenso" ex art. 1664 Cod. Civ., di compensi per difficoltà derivanti da insufficienza del progetto o per maggiori oneri sopportati per sopravvenute difficoltà di esecuzione o per lavori accessori non previsti in contratto o per spese impreviste o in relazione a premi di acceleramento o per l'omessa rimozione da parte dell'Amministrazione di situazioni che ostacolano la regolare attuazione del progetto. Altresì, l'onere della riserva permane anche per i fatti c.d. "continuativi" a partire dal momento in cui l'onere di iscrizione e di esplicazione si manifesta, mentre la definitiva quantificazione andrà sempre ricollegata quantomeno alla cessazione della continuazione: per questi fatti, pertanto, la difficoltà o l'impossibilità di determinazione del quantum si riflette sull'onere di precisazione relativo non costituisce ragionevole remora all'inserimento di tempestiva riserva nel registro di contabilità.

A norma dell'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895 n° 350, l'Appaltatore deve firmare con o senza riserve il registro di contabilità nel giorno che gli viene presentato dalla Direzione dei lavori. Nel caso in cui l'Appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore firma con riserva egli dovrà, nel termine di 15 giorni dalla data della sottoscrizione del registro, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande d'indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei lavori dovrà, entro i successivi 15 giorni dalla data di iscrizione delle riserve, scrivere nel registro le sue deduzioni.

Nel caso che l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente iscritte si procederà nel modo indicato all'art. 23 del citato R.D. n° 350/1895.

L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei commi precedenti. Se l'Appaltatore sottoscriverà il conto finale senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, esso si avrà come da lui definitivamente accettato.

L'Appaltatore, all'atto della firma del certificato di regolare esecuzione, potrà aggiungere le osservazioni che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, formulate e giustificate nel modo indicato ai commi precedenti. Se l'Appaltatore sottoscriverà il certificato di idoneità dei lavori senza accompagnarlo da domande formulate nel modo innanzi indicato, il certificato è considerato da lui come definitivamente accettato.

Le riserve non possono essere surrogate da fatti o atti equipollenti e, pertanto, non valgono a supplire alla mancata riserva una lettera spedita all'Amministrazione o il riconoscimento, da parte della Direzione dei lavori, dell'eventuale maggiore difficoltà dell'opera. L'onere della riserva non resta escluso per il fatto che l'Amministrazione conosca la situazione esposta dall'Impresa come fonte del suo pregiudizio o ne sia stata dall'Impresa resa edotta con lettera od altri mezzi.

L'iscrizione di riserva nel registro di contabilità da parte dell'Impresa non implica costituzione in mora dell'Amministrazione, in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo, senza intimazione del relativo pagamento.

Art. 4.12 PAGAMENTI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, ai sensi degli articoli 33 del Capitolato Generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827, raggiunga la cifra di **euro 25.000 (venticinquemila /00)**

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a giorni 60 (sessanta) è in facoltà dell'Appaltatore di

richiedere al Direttore dei lavori, in forma scritta, il pagamento dei lavori eseguiti indipendentemente dal raggiungimento dell'importo della rata minima prevista per i pagamenti in acconto. Detta facoltà non è ammessa allorché il credito dell'Impresa, al netto delle ritenute di legge, risulti inferiore al 20% dell'importo della rata minima stessa.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

All'atto del pagamento in acconto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche la ritenuta di garanzia del ventesimo, previa prestazione di idonea fidejussione bancaria od assicurativa di pari importo (art. 22 della legge 3 gennaio 1978 n° 1).

Resta stabilito che quando l'Impresa ritenga di aver maturato il credito suddetto per la rata minima di acconto, dovrà farne esplicita richiesta scritta alla Direzione dei lavori. Le opere eseguite in ogni caso potranno essere contabilizzate solo dopo il sopralluogo del Direttore dei lavori ai fini degli accertamenti qualitativi e dei rilievi quantitativi.

Gli stati di avanzamento lavori verranno contabilizzati sulla base delle tabelle delle percentuali di incidenza delle varie categorie di lavoro, accluse a tergo del presente Capitolato.

Inoltre, ai fini del pagamento delle rate in acconto, la contabilità delle opere parzialmente eseguite verrà effettuata sulla base delle sub-percentuali risultanti dalla riduzione delle percentuali delle corrispondenti categorie di lavoro indicate nelle predette tabelle, nel rapporto tra le quantità eseguite e quelle previste nel progetto esecutivo a base di contratto.

Il certificato di pagamento in acconto verrà emesso entro il termine fissato dal citato art. 33 del Capitolato Generale, ovvero non oltre 45 giorni dal momento in cui matura la rata di acconto prevista nel presente articolo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, verrà effettuato non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per il ritardo nel pagamento delle rate si seguiranno le disposizioni degli art. 35 e 36 del Capitolato Generale come modificati dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n° 741 e dall'art. 26, comma 1°, legge 11.02.1994 n° 109 e s.m.i.:

a) se il certificato di pagamento della rata di acconto venga emesso oltre il termine di cui al precedente comma 9°, ma comunque entro i successivi 60 gg., spettano all'Impresa gli interessi legali maturati dal 46° giorno fino alla data di emissione del certificato medesimo; scaduti inutilmente anche i 60 gg. senza che il detto certificato sia stato emesso, spettano all'Impresa gli interessi di mora dal 61° giorno, al tasso accertato annualmente con decreto ministeriale, oltre agli interessi legali già maturati per i precedenti 60 gg. Inoltre, trascorso inutilmente il termine del 61° giorno o nel caso in cui l'importo del o dei certificati di pagamento non emessi tempestivamente raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Impresa, fermo restando la corresponsione degli interessi già maturati di cui in precedenza, può agire ai sensi dell'art.1460 del Cod.Civ., ovvero costituire in mora l'Amministrazione; trascorsi 60 gg. dalla data della costituzione stessa, può promuovere il giudizio arbitrale (domanda di arbitrato) per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

b) Se il titolo di spesa a favore dell'Appaltatore venga emesso oltre 30 giorni dalla data del certificato di acconto, ma comunque entro i successivi 60 gg., spettano all'Impresa gli interessi legali maturati dal 31° giorno fino alla data di emissione del titolo medesimo; scaduti inutilmente anche i 60 gg. senza che il detto titolo sia stato emesso, spettano all'Impresa gli interessi di mora dal 61° giorno, al tasso accertato annualmente con decreto ministeriale, oltre agli interessi legali già maturati per i precedenti 60 gg. Inoltre, trascorso inutilmente il termine del 61° giorno o nel caso in cui l'importo del o dei titoli di spesa non emessi tempestivamente raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Impresa, ferma restando la corresponsione degli interessi già maturati di cui in precedenza, può agire ai sensi dell'art. 1460 del Cod.Civ., ovvero costituire in mora l'Amministrazione; trascorsi 60 gg. dalla data della costituzione stessa, può promuovere il giudizio arbitrale (domanda di arbitrato) per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

c) Qualora il titolo di spesa della rata di saldo a favore dell'Appaltatore sia emesso oltre 90 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione, o dalla data entro cui dovevano essere rilasciati i predetti certificati, non redatti in tempo utile per inadempimento dell'Amministrazione, ma comunque entro i successivi 60 gg., spettano all'Impresa gli interessi legali maturati dal 91° giorno fino alla data di emissione del titolo medesimo; scaduti inutilmente anche i 60 gg. senza che il detto titolo sia stato emesso, spettano all'Impresa gli interessi di mora dal 61° giorno, al tasso accertato annualmente con decreto ministeriale, oltre agli interessi legali già maturati per i precedenti 60 gg. Se il certificato di regolare esecuzione non venga rilasciato entro i termini prescritti nel presente Capitolato in quanto le relative operazioni non possano condursi a compimento in tempo utile per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso di sorta, salvo gli interessi di cui al presente capo per eventuali ritardi nel pagamento della rata di saldo a far data dal certificato di regolare esecuzione.

d) Ai sensi dell'art. 4 della legge 10.12.81 n°741, l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve da parte dell'impresa. Sono nulli i patti in contrario o in deroga. Tanto nel rispetto dell'art. 1194, comma 20, del Cod.Civ. il quale dispone che il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi debba essere imputato prima agli interessi e poi al capitale. Nel caso in fattispecie, quindi, si verificano le condizioni di cui all'art. 1283 del Cod. Civ. il quale sancisce che gli interessi, per regola generale, non possono produrre altri interessi se non a decorrere dal giorno della domanda giudiziale. Gli interessi come determinati ai punti precedenti si computano, relativamente alle rate di acconto, anche sulla ritenuta a garanzia del ventesimo laddove l'Impresa abbia prestato fidejussione bancaria o assicurativa; in assenza di svincolo della ritenuta a garanzia, non maturano gli interessi in questione su tale trattenuta. Ai fini IVA, gli interessi di cui sopra non vanno computati su tale imposta in quanto, ai sensi dell'art. 6 u.c. del D.P.R. n° 633 del 26.10.1972, così come interpretato dalla circolare del Mm. delle Finanze n° 32 del 27.04.1973, in deroga ai principi generali vigenti in materia, è consentito alle imprese che forniscono prestazioni per conto dello Stato ed altri enti pubblici di procedere ai versamenti IVA nel momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, a prescindere dalla data in cui sia stata emessa la fattura. Mentre, per quanto riguarda le prestazioni fornite per conto di privati od altri enti, non soggette al beneficio di cui all'art. 6 succitato, gli interessi per ritardato pagamento maturano anche sull'imposta IVA.

A norma dell'art. 34 del Capitolato Generale, per determinati manufatti, il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la messa in opera, è in facoltà dell'Amministrazione procedere al loro accreditamento, non oltre il 50%, in contabilità prima della messa in opera, purché ne sia previsto il prezzo a pie' d'opera nello "elenco prezzi" contrattuale.

Ai sensi del medesimo art. 34 del Capitolato Generale, è in facoltà dell'Amministrazione accreditare, unitamente alle rate di acconto per la liquidazione dei lavori eseguiti di cui ai capi precedenti, la metà del valore dei materiali provvisti a pie' d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto. Pertanto, il Direttore dei lavori, a sua insindacabile discrezione, potrà accettare preventivamente i materiali forniti, redigendone il relativo verbale di consistenza, ed accreditarli, nella misura del 50%, in contabilità prima della messa in opera, valutandoli ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. In tale ultima evenienza si dovrà procedere alla redazione del verbale di concordamento del prezzo a pie' d'opera.

I manufatti ed i materiali a piè d'opera, del presente articolo, saranno inseriti negli stati d'avanzamento cui si riferiscono nella misura non maggiore della metà del loro valore ed assoggettati a ribasso d'asta. L'importo accreditato per tali provviste verrà portato in detrazione nel momento in cui esse saranno poste in opera.

I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal Direttore dei lavori.

Art. 4.13 REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

A norma dell'art. 26, comma 3°, legge 11.2.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né dare applicazione all'art. 1664, comma 1°, del Codice Civile. Pertanto, si applicherà il criterio del *prezzo chiuso* previsto dall'art. 26, comma 4°, legge n° 109/94.

Il *prezzo chiuso* consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento, aumentato di una percentuale, fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 4.14 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le variazioni quantitative delle singole categorie di lavoro previste negli appalti stipulati a *corpo* non costituiscono titolo per l'Appaltatore per richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal contratto. L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di apportare, all'atto esecutivo, quelle varianti che, nel

rispetto dell'art. 25 della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni, si renderanno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 342 legge 20.03.1865 n°2248, se l'Impresa esegue lavori variativi, anche se su ordine del Direttore dei lavori, senza la superiore approvazione dell'Amministrazione, essa non può pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le variazioni od addizioni avvenute ed è tenuta ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'Appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta del Direttore dei lavori, il quale dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione che potrà ordinare la sospensione dei lavori variativi qualora lo ritenga necessario, pagando all'Appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 11 legge 10.12.1981 n°741, modificato dall'art. 3 legge 08.10.1984 n°687, l'Amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati, previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia, nelle more dell'emissione del superiore provvedimento di approvazione; deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria. Pertanto, il Direttore dei lavori, ricevuta la suddetta autorizzazione dall'Amministrazione, può ordinare l'esecuzione dei lavori variativi.

Al fine di non alterare la natura del contratto, le varianti occorrenti in corso d'opera dovranno necessariamente uniformarsi alle condizioni dell'appalto principale e, pertanto, se l'appalto in corso è a *corpo* anche le lavorazioni variative andranno valutate a corpo.

Resta stabilito che le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) in forza dell'articolo 25, comma 1° lettere *a*, *b*, *b-bis*, *c*, della legge n° 109/94 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, varianti non sostanziali che, quindi, non alterino la natura dell'appalto. Siffatta contingenza è consentita esclusivamente qualora ricorrano eventi od intervengano nuove norme durante il corso dei lavori non prevedibili al momento della redazione del progetto, databile in relazione al protocollo dello stesso, ovvero:

- 1 - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- 2 - per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento vigente;
- 3 - per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- 4 - per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- 5 - se in corso d'opera si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause idriche e simili, non previste nel progetto, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'Appaltatore, purché la mancata previsione progettuale sia dovuta a cause imprevedibili e non imputabili a negligenze o errori di progettazione.

A tal uopo sono consentite variazioni alle quantità delle singole categorie di lavoro senza alcun limite, oltre all'introduzione di nuove categorie non previste in progetto, purché l'importo variato in aumento o in riduzione non superi il $\pm 20\%$ dell'importo originario del contratto e sempre che lo stesso trovi copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, il tutto nell'ambito dei disposti degli art. 13 e 14 del Capitolato Generale.

Esclusivamente per le varianti cagionate dalle cause di cui al precedente punto 3, si precisa che la norma impone di non aumentare il costo dell'opera e, pertanto, è consentita solamente la variante di pari importo del progetto originario o con decremento di spesa nei limiti innanzi esposti (-20%).

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale, l'Impresa ha l'obbligo di eseguire, entro il limite dei 6/5 dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore, si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'Appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. L'equo compenso di cui sopra non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto. In caso di controversia sulla misura del predetto compenso, l'Appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Generale, l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di

1/5 in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore. Oltre tale limite l'Appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

Pertanto, raggiunti i 6/5 dell'importo contrattuale o anche prima, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'Appaltatore, il quale, nel termine di 10 giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni. In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione dovrà rendere note le proprie determinazioni entro i successivi 45 giorni. Ove l'Appaltatore, dopo aver ricevuta la predetta comunicazione dalla Stazione appaltante, prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto principale.

Ai fini della determinazione del sesto quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma, al netto del ribasso, risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentata dell'importo netto degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi quando non sia pattuito diversamente, nonché dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale (compensi a corpo per oneri generali o speciali), escluse le variazioni dipendenti da revisione dei prezzi. Nel computo del sesto quinto non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino 1/5 dell'importo totale del contratto, l'Appaltatore potrà chiedere un equo compenso per la parte eccedente il quinto, ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione del 6/5. In caso di dissenso sulla misura del equo compenso di cui innanzi sarà accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'Appaltatore il diritto di inserire in contabilità ordinaria riserve per l'ulteriore richieste.

b) A norma dell'art. 25, comma 3°, secondo e terzo periodo, della legge n° 109/94, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Nella fattispecie sono consentite variazioni alle quantità delle singole categorie di lavoro senza alcun limite, oltre all'introduzione di nuove categorie non previste in progetto, purché l'importo variato in aumento non superi il +5% dell'importo originario del contratto e sempreché lo stesso trovi copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; mentre, qualora la variante sia con decremento di spesa, l'importo variato in riduzione non dovrà superare la soglia del -20% affinché le modifiche apportate al progetto originario non possano ritenersi sostanziali alla luce del disposto di legge.

c) In virtù dell'articolo 25, comma 1° lettera d, e comma 4°, della legge n° 109/94, sono ammesse varianti, anche sostanziali, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo appaltato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. In tal caso sono ammesse variazioni alle quantità delle singole categorie di lavoro senza alcun limite, oltre all'introduzione di nuove categorie non previste in progetto, purché l'importo variato in aumento o in riduzione non superi il limite max del 20% (1/5) dell'importo originario del contratto. Qualora venga valicato il predetto tetto, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara per il completamento dei lavori alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto. In presenza delle condizioni esposte nel presente capo, gli oneri e pregiudizi derivanti all'Amministrazione faranno carico al progettista.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Non costituiscono variante in corso d'opera quelle variazioni che rientrano nel limite di discrezionalità del Direttore dei lavori (c.d. margine di tolleranza), ovvero:

a) ai sensi dell'articolo 25, comma 3° primo periodo, della legge n° 109/94 e s.m.i., non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che comportino variazioni alle singole categorie di lavoro appaltate entro il limite max del $\pm 5\%$, purché resti inalterato l'importo dell'appalto (per categorie di lavoro si intendono le partite delle lavorazioni computate in progetto corrispondenti agli articoli dell'elenco prezzi). Il predetto limite percentuale del $\pm 5\%$ si eleva al $\pm 10\%$ per gli appalti di lavori di recupero, ristrutturazione manutenzione e restauro. Quindi è implicito il divieto di introdurre nuove categorie di lavoro ed, altresì, viene posto il vincolo di non aumentare o diminuire l'importo complessivo dei lavori; ciò implica la necessità di applicare un criterio di compensazione sicché ad ogni modificazione di un qualsiasi articolo di lavoro va corrisposta un'ulteriore variazione di un altro articolo tale da annullare economicamente la precedente e,

pertanto, non mutare il totale dei lavori. A tal uopo, onde garantire trasparenza nella conduzione dei lavori e dare possibilità di riscontro all'Appaltatore nonché di controllo a coloro che a tale funzione sono deputati (Responsabile del procedimento), il Direttore dei lavori dovrà redigere un computo metrico estimativo relativo al dettaglio delle partite oggetto delle variazioni compensative, nel quale andranno riportate e quantificate, in modo analitico, esclusivamente quelle lavorazioni variate, in aumento e in riduzione, sicché la somma complessiva dovrà risultare pari a zero. Unitamente al predetto computo metrico estimativo, dovrà essere compilato il quadro comparativo tra le quantità variate e le quantità di progetto per ciascuna partita interessata, al fine di determinarne le relative percentuali di variazione che dovranno essere contenute nei limiti di legge come innanzi espresso. Il computo metrico ed il quadro comparativo saranno sottoscritti dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore, e costituiranno a tutti gli effetti atti contabili da allegare al conto finale sottoposto alla verifica del Collaudatore.

Per le opere e provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste". In virtù di quanto esplicitato, si deduce che se nel corso dei lavori si verificano differenze tra le quantità di progetto e quelle realizzate, nessuna eccezione di sorta può essere fatta valere dall'Impresa e tanto meno dall'Amministrazione, trattandosi di appalto a corpo. Tuttavia, al fine di perseguire sempre il giusto equilibrio nel rapporto contrattuale, senza recar pregiudizio alcuno ad ambo le parti contraenti, qualora le oscillazioni quantitative in corso d'opera dovessero rilevarsi sostanziali, è d'uopo rivedere ed emendare le previsioni progettuali, redigendo apposita perizia di variante. Le predette variazioni si intendono sostanziali allorché esse complessivamente valichino il tetto dell'entità contrattuale ordinariamente assunta, ovvero eccedano in più o in meno del 10% dell'importo contrattuale. Pertanto, se l'importo complessivo delle differenze quantitative, ottenuto per somma algebrica tra le eccedenze e le deficienze riscontrate in corso d'opera, rientri nel limite del $\pm 10\%$ dell'importo contrattuale, si liquideranno per intero, in sede contabile, le percentuali di progetto, in quanto non sussistono condizioni tali da giustificare una perizia di variante. Viceversa, si dovrà procedere alla redazione di una perizia di variante (cagionata da errori progettuali e, quindi, secondo le modalità di cui al precedente punto c), la quale dovrà riguardare soltanto la parte di importo eccedente la franchigia del 10%; resta a discrezione del Direttore dei lavori scegliere le maggiori lavorazioni da assoggettare alla c.d. franchigia e quelle da riportare in variante.

Non sono da ritenersi variazioni, e pertanto all'Appaltatore non spetterà alcun compenso, indennità o rimborso spese, al di fuori del prezzo pattuito, né sarà a suo carico alcuna diminuzione del suddetto prezzo in conseguenza:

a) degli adattamenti ordinati dalla Direzione dei lavori necessari per eventuali differenze tra i disegni forniti e lo stato realmente esistente, in particolare per quanto concerne la natura geologica e l'effettivo andamento planimetrico ed altimetrico del terreno dei lavori oggetto dell'appalto, in rapporto alle strade e alle eventuali costruzioni confinanti o vicine;

In virtù di quanto innanzi esplicitato, qualora fosse necessario introdurre nuove lavorazioni non previste in progetto o variare i lavori inclusi nell'appalto, il nuovo importo dei lavori contrattuali si otterrà valutando in detrazione i lavori previsti e non eseguiti, sulla base di quantità a misura cui applicare i prezzi di elenco del presente Capitolato, nonché valutando in aggiunta i nuovi lavori non previsti, sempre a misura, sulla base dei prezzi di elenco o di nuovi prezzi, per le categorie non presenti in progetto, da concordare in conformità del Regolamento e del presente Capitolato. Per i lavori appaltati a corpo, le nuove quantità così determinate saranno tramutate in percentuale, rapportando i nuovi importi di categoria all'importo complessivo dei lavori; tali percentuali sostituiranno quelle precedenti.

Gli Atti Aggiuntivi relativi a perizie di variante regolarmente approvate dall'Amministrazione appaltante saranno stipulati a *corpo* ovvero a *corpo* e a *misura*, ex art. 19 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, avendo cura di recepire, tra l'altro, le conseguenze e le variazioni delle tabelle relative alle percentuali di incidenza delle varie categorie di lavoro a corpo rispetto al nuovo ammontare contrattuale. Nei casi previsti in cui è consentito modificare l'importo contrattuale dei lavori, non dovrà comunque essere alterato l'equilibrio economico dell'appalto, aumentando o diminuendo talune lavorazioni poco remunerative a discapito di altre maggiormente remunerative. Qualora, sempre nel rispetto del su richiamato art. 25 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, le variazioni regolarmente ordinate, per iscritto dalla Direzione dei lavori, importino, nelle quantità delle varie specie di opere come desumibili dal Capitolato Speciale e dai disegni, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore, si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'Appaltatore stesso, sempreché questi avanzi specifica richiesta per iscritto all'Amministrazione. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando interessano categorie di lavoro non significative e quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Per categorie di lavoro significative, ai fini degli

effetti sopra indicati, si intendono quegli articoli di elenco il cui importo, singolarmente assunto, sia maggiore del quinto dell'importo contrattuale. Il compenso di cui innanzi non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.

In caso di controversia sul compenso di cui al precedente comma, l'Appaltatore può invocare l'applicazione della procedura prevista dall'art. 31-bis e 32 della legge lì febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche e integrazioni, ma non può sospendere i lavori stessi.

Qualora nel proprio interesse o di sua iniziativa l'Appaltatore impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o una lavorazione più accurata, o eseguisse lavori che comportino un aumento di spesa, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento di prezzi né al risarcimento di danni, rimborso di spese od altro, se manca l'ordine scritto della Direzione dei lavori, per cui la contabilità, ove necessaria, verrà fatta come se i materiali o la lavorazione avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti nel progetto esecutivo e nel presente Capitolato. Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad eseguire senza compenso, indennità e rimborso spese, tutte le demolizioni e rifacimenti che la Direzione lavori, a suo giudizio, ritenesse opportuno ordinare, oltre al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Art. 4.15
VARIANTI IN CORSO D'OPERA A SEGUITO
DI ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO

- PROCEDURE -

Il Direttore dei lavori, ravvisando in corso d'opera errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, dovrà darne immediata e tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento, formulandogli al riguardo una proposta motivata. Nel contempo egli dovrà verificare se il prosieguo dei lavori possa ostacolare la regolarità degli stessi ai fini dell'utilizzazione dell'opera così come progettata. Qualora le opere che si reputa necessario variare interferiscano con il normale corso dei lavori, e qualora non vi sia la possibilità di adeguare l'andamento degli stessi in funzione dei tempi occorrenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di merito, il Direttore dei lavori sospenderà i lavori.

Al Responsabile del procedimento è attribuita la funzione di vigilanza e controllo in materia di varianti e, pertanto, se occorra redigere una perizia di variante, immediatamente egli dovrà informare l'Amministrazione ed il progettista delle variazioni da apportare in corso d'opera causate dal manifestarsi di errori od omissioni progettuali.

L'attività che il Responsabile del procedimento è tenuto a svolgere non è di mera comunicazione ma consiste, in ragione delle funzioni attribuitegli, nella verifica in contraddittorio con il progettista dell'effettiva esistenza di errori od omissioni del progetto e se tali errori siano imputabili all'opera del progettista. È inoltre da ritenere che, in considerazione dell'eccezionalità dell'ammissione di varianti in corso d'opera e della funzione di direzione e controllo delle fasi di progettazione svolta a monte dal Responsabile del procedimento, spetti a questi di motivare il ricorso alle varianti.

Il Responsabile del procedimento, ravvisata la necessità reale della variante ed accertato che la stessa sia cagionata da errori od omissioni nella redazione del progetto, procederà, quindi, ad individuare le responsabilità del caso e l'esistenza di "nuove spese di progettazione" e di "maggiori costi" a carico dell'Amministrazione.

Si intendono per "maggiori costi" la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione appaltante dovrà sostenere a causa degli errori od omissioni progettuali per la realizzazione dell'opera ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per la medesima opera se il progetto fosse stato redatto esente da errori ed omissioni; inoltre, qualora ricorrano le condizioni che impongano la risoluzione del contratto, dovranno essere valutati nei maggiori costi anche gli oneri che ne derivino ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 "*Scioglimento del contratto. Valutazione del decimo*" del Capitolato Generale.

Per "nuove spese di progettazione" si intendono gli oneri di riprogettazione sostenuti dalla Stazione appaltante per rimediare agli errori ed omissioni del progetto esecutivo. La Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare la riprogettazione dell'opera al medesimo progettista o ad altro professionista che gli dia maggiori garanzie di affidabilità.

Il Responsabile del procedimento fatta redigere la variante, a cura del Direttore dei lavori, valuterà la situazione in ordine ai rapporti contrattuali in essere e al verificarsi o meno dei presupposti di cui all'art. 25, commi 4° e 5°, della legge 11.02.1994 n° 109 e s.m.i. (risoluzione del contratto):

a) nell'ipotesi che ricorrano le condizioni di legge per la risoluzione del contratto, il Responsabile del

procedimento ordinerà al Direttore dei lavori di far eseguire all'Appaltatore tutte quelle lavorazioni contrattuali che possano essere realizzate senza alcun pregiudizio in ordine alla nuova realtà e, una volta eseguite, di predisporre l'immediata sospensione dei lavori. All'atto della predetta sospensione, il Direttore dei lavori procederà in contraddittorio con l'Appaltatore, o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, alla redazione dello "stato di consistenza" dei lavori eseguiti, inventariando altresì tutti i materiali già approvvigionati che saranno ritenuti utili, nonché tutta l'attrezzatura, i mezzi d'opera, le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili e che verranno presi in possesso se ritenuti utilizzabili e necessari per la prosecuzione dell'opera; tanto ai fini della successiva liquidazione finale. In ultimo il Responsabile del procedimento invierà all'Amministrazione una relazione particolareggiata corredata della documentazione di merito, con la quale proporrà la risoluzione del contratto in corso e di far redigere un nuovo progetto per l'affidamento delle opere di completamento attraverso l'indizione di una nuova gara di appalto.

b) Nell'ipotesi che non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a), il Responsabile del procedimento provvederà a dare disposizioni al Direttore dei lavori al fine di porre in essere la variante predisposta, previa superiore approvazione dell'Amministrazione, riavviando i lavori eventualmente sospesi.

In ogni caso, l'Amministrazione provvederà ad avviare le procedure per il recupero coatto del maggior costo dell'opera e per il risarcimento dei danni subiti, facendone carico al responsabile degli errori od omissioni progettuali, individuando contestualmente le modalità per reperire l'idonea copertura finanziaria per i lavori suppletivi ed apportando le conseguenti opportune variazioni al quadro economico, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento, per le ulteriori risorse da impegnare.

Art. 4.16 NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire, salvo la regolare approvazione, una specie di lavoro non prevista nel contratto o adoperare materiali di specie diversa da quella prevista dal medesimo, si dovranno determinare nuovi prezzi a norma degli art. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895 n° 350, ovvero:

a) raggugiandoli, se si può, a quelli di lavori consimili compresi nel contratto;

b) ovvero, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

I nuovi prezzi saranno discussi e concordati tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore e successivamente approvati dall'Amministrazione appaltante nei modi di legge, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. I nuovi prezzi come sopra determinati saranno soggetti al ribasso d'asta.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi determinati dal Direttore dei lavori ed approvati dall'Amministrazione appaltante, questa ha ugualmente il diritto di ingiungergli, a mezzo di ordine di servizio della Direzione lavori, l'esecuzione dei lavori e la somministrazione dei materiali sulla base dei detti nuovi prezzi, che saranno intanto ammessi nella contabilità. L'Appaltatore avrà la facoltà, entro il termine di quindici giorni dalla data dell'ordine di servizio, di formulare le proprie riserve nei modi di legge, nonché, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ingiunzione, di chiedere che si proceda alla risoluzione della controversia, in conformità dei patti contrattuali. Trascorsi i suddetti termini senza che l'Appaltatore abbia presentato reclamo, i prezzi si intenderanno da lui definitivamente accettati.

Art. 4.17 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Oltre quanto sancito dall'art. 32 del Capitolato Generale, l'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in mancanza, sarà quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della Stazione appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi e/o il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le Otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro vigenti, applicata al prezzo unitario di cui all'allegato elenco contrattuale relativo alla fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario; in mancanza del relativo prezzo, si farà riferimento ai costi pubblicati nelle "Tabelle Ufficiali della Commissione Regionale di cui alla Circ.M.LL.PP. 28.01.77 n° 505/1AC" inerenti lo stesso periodo dei prezzi contrattuali, ovvero vigenti alla data del progetto appaltato. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentano) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali sia prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione lavori.

Art. 4.18 **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI** **PENALITÀ - SOSPENSIONI - PROROGHE**

Oltre quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale, il tempo utile per dare ultimati i lavori, desunto dal *programma dei lavori* accluso al progetto, è fissato in **quattro mesi**, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Detto termine è suscettibile di variazione in ordine all'aggiornamento, alla data del verbale di consegna, del predetto *programma dei lavori*. La nuova piattaforma programmatica sarà sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e dall'Appaltatore all'atto della revisione e, una volta avuta la superiore approvazione da parte dell'Amministrazione, essa avrà valenza contrattuale, quindi, costituirà un'appendice del contratto d'appalto. Qualora l'Impresa non sottoscriva il nuovo programma, esso, una volta approvato, sarà comunque adottato unilateralmente ed ingiunto con relativo ordine di servizio dal Direttore dei lavori; l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi, salva la sua facoltà di ascrivere le proprie riserve nei modi e termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4°, legge 10 dicembre 1981 n°741 e Circ. M.LL.PP. n° 629 del 05.04.1982, punto 2, commi 14° - 15° - 16°, i giorni di normale andamento stagionale sfavorevole desunti dal predetto piano di lavoro ascendono a cinque giorni lavorativi, salvo eventuali rettifiche nella misura risultante dallo sviluppo del nuovo programma aggiornato. Per tale periodo non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione sopra stabilito.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendone apposito certificato.

Secondo i principi generali (art. 1187 e 2963 Cod.Civ.), il termine di ultimazione dei lavori si computerà secondo il calendario comune. Se il periodo sia fissato a giorni, non si computerà il giorno iniziale ma si computerà invece quello terminale: sarà in questo giorno che l'opera dovrà essere ultimata. Se il periodo venga fissato a mesi, il termine maturerà nel mese di scadenza, secondo il calendario, e nel giorno di questo mese corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se il giorno di scadenza sia un giorno festivo, il termine sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La penale pecuniaria di cui all'art. 29 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura di **uno per mille** per ogni giorno di ritardo dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro.....

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 30 del Capitolato Generale ed altre norme legislative e regolamentari vigenti. La sospensione dei lavori è legittimata soltanto allorché si verificano le seguenti condizioni:

- a) sospensione per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali: la durata della Sospensione è indefinita e non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo;
- b) sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità: la durata della sospensione, o la somma dei periodi di sospensione succedutisi, non potrà superare un quarto (1/4) del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori e mai protrarsi per più di sei (6) mesi complessivi. Qualora la sospensione abbia durata più lunga, l'Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità alcuna; se l'Amministrazione si opponga allo scioglimento e proceda tardivamente alla ripresa dei lavori, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento del periodo di sospensione eccedente il 1/4 del tempo

contrattuale o il massimale dei 6 mesi, in ossequio al principio della tempestività delle riserve, egli inserisca nel verbale di ripresa, e di seguito negli atti di contabilità ordinaria, riserve a titolo di compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La mancata iscrizione delle riserve nelle forme di legge implica la caducità del diritto al compenso di cui innanzi. Qualora la sospensione rientri nel 1/4 del tempo contrattuale o nei 6 mesi, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo di sorta;

c) sospensione per gravi inosservanze delle misure di sicurezza prescritte nel "piano di sicurezza e di coordinamento": ai sensi dell'art. 5 del D.Leg.vo 14.08.1996 n° 494, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, accertata l'inosservanza reiterata, da parte dell'Impresa, delle norme di sicurezza la cui violazione, secondo il D.Leg.vo n° 494/96, sia punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi, ne darà comunicazione al Direttore dei lavori e proporrà all'Amministrazione, per tramite del Responsabile del procedimento, la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. L'Amministrazione, qualora ne ricorrano le circostanze, autorizzerà la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. Altresì, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori inviterà il Direttore dei lavori a sospendere quelle singole lavorazioni che a suo giudizio costituiscano causa di pericolo grave ed imminente, fino a che non vengano eliminate le predette condizioni di rischio. Per i periodi di sospensione di cui al presente capo all'Appaltatore non spetterà alcun compenso od indennizzo di sorta.

Nei casi contemplati ai punti *a* e *b*, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori di cui al presente articolo. Tuttavia, in caso di sospensione per avverse condizioni climatiche, limitatamente al numero dei giorni lavorativi di maltempo previsti nel *programma dei lavori* e dichiarati nel presente articolo, non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione sopra stabilito; mentre per la quota parte eccedente tale periodo preventivato si procederà alla conseguente proroga.

Per eventuali proroghe si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 31 del Capitolato Generale ed altre norme legislative e regolamentari vigenti.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione potrà intimare all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli un termine di almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine inutilmente, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione d'ufficio dei lavori.

Art. 4.19 CONTO FINALE

Il conto finale verrà compilato entro il primo trimestre successivo alla data della ultimazione dei lavori. A norma dell'art. 64 del R.D. 25 maggio 1895 n° 350, il Responsabile del procedimento inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di 30 giorni. Se l'Appaltatore non firmerà il conto finale nel termine prefissogli, esso si avrà come da lui definitivamente accettato.

Nel nostro caso l'importo dei lavori non supera i 200.000 ECU pertanto il certificato di collaudo sarà sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, sarà in facoltà dell'Amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione sarà comunque emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, previa verifica e rilascio del certificato provvisorio della parte da consegnare, consistente nella redazione di un verbale di collaudo provvisorio, integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; rimarrà tuttavia il giudizio definitivo sull'opera che il Collaudatore riterrà di esprimere ai sensi del Regolamento vigente.

La consegna si intenderà, in ogni caso, effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 1667 del Codice Civile per "*difformità e vizi dell'opera*", ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di regolarità assuma carattere definitivo a norma del 4° comma del presente articolo, ex art. 28, comma 10° della succitata legge 109/94, nonché con la garanzia di cui all'art. 1669 del Codice Civile per "*rovina e gravi difetti dell'opera*".

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di idonea polizza fidejussoria assicurativa di pari importo che garantisca l'Amministrazione fino a che il certificato sopra detto dei lavori assuma carattere definitivo, oltre alla prestazione delle polizze assicurative e quanto altro disposto all'art. 24 del presente Capitolato.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Cod. Civ., in virtù di quanto disposto dall'art. 28, comma 9°, legge n° 109/94.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AI PATTI CONTRATTUALI

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 5.1

RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

L'Amministrazione potrà risolvere in qualunque tempo il contratto, ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n° 2248 mediante il pagamento degli oneri di cui al predetto articolo di legge ed all'art. 41 del Capitolato Generale.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli art. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n° 2248 e dagli art. 26, 27, 28 e seguenti del R.D. 25 maggio 1895 n° 350, secondo le modalità prescritte nei predetti articoli.

Si farà luogo alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 25, commi 4° e 5° della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in conseguenza ad errori od omissioni di progettazione che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera appaltata, allorquando la necessaria variante di emendamento ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, così come disposto dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto disposta per fatto dell'Amministrazione comporterà il pagamento all'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta, dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 10% dell'importo netto dei lavori non eseguiti fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo netto del contratto. Altresì, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponderà all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nel minor importo fra il costo di costruzione delle opere ed impianti in parola all'epoca della loro realizzazione e quello delle medesime opere ed impianti nelle condizioni in cui trovansi al momento dello scioglimento del contratto.

Nei casi di gravi inosservanze delle misure di sicurezza prescritte nel "piano di sicurezza e di coordinamento", ai sensi dell'art. 92 del T.U. D.L n° 81 del 09/04/2008, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, accertata la violazione reiterata, da parte dell'Impresa, alle norme di sicurezza sanzionate, secondo il Testo Unico D.L n° 81/2008, ne darà comunicazione al Direttore dei lavori e proporrà all'Amministrazione, per tramite del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto. L'Amministrazione, qualora ne ricorrano le circostanze, autorizzerà la risoluzione del contratto.

Art. 5.2

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA ED INADEMPIENZA DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione appaltante è in diritto di rescindere il contratto quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, qualunque sia l'ammontare dei lavori eseguiti, ovvero quando si verificano gravi inadempimenti in genere di cui ai seguenti

casi, aventi valore di clausola risolutiva espressa:

a) quando si verifichi un fatto a carico dell'Appaltatore che dia luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'Autorità Giudiziaria, ex art. 340 della legge 20.03.1865 n° 2248 e art. 26 del R.D. 25.05.1895 n° 350;

b) quando l'Appaltatore si renda colpevole di grave negligenza nella condotta dei lavori, ex art. 340 della legge 20.03.1865 n° 2248 e art. 27 del R.D. 25.05.1895 n° 350;

c) quando l'Appaltatore contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate con il contratto d'appalto e con il presente Capitolato, ex art. 340 della legge 20.03.1865 n° 2248 e art. 27 del R.D. 25.05.1895 n° 350;

d) quando sia scaduto il termine contrattuale per dare ultimati i lavori;

e) quando, anche se non sia scaduto il termine contrattuale, il progresso dei lavori è tale da far presumere che il loro compimento non avvenga in tempo utile nel rispetto del termine prefissato dal contratto o nei suoi termini parziali, ex art. 341 della legge 20.03.1865 n° 2248 e art. 28 del R.D. 25.05.1895 n° 350;

f) quando l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito per ricevere in consegna i lavori e sia inutilmente scaduto l'ulteriore termine assegnatogli, ex art. 10 del Capitolato Generale;

g) quando abbia ceduto o subappaltato totalmente o in parte l'opera assunta, ex art. 339 della legge 20.03.1865 n° 2248;

h) quando le difformità o i vizi dell'opera, accertati durante il corso dei lavori, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, ex art. 1668 del Cod. Civ.;

i) quando a carico dell'Appaltatore siano state protestate una o più cambiali, o assegni, o tratte accettate, anche se il protesto sia avvenuto prima della stipulazione del contratto di appalto qualora egli non ne abbia fatta esplicita dichiarazione all'Amministrazione appaltante: l'avvenuta dichiarazione sarà valida solo se essa risulti dal contratto di appalto;

l) quando siano stati fatti uno o più pignoramenti presso l'Amministrazione appaltante, o anche presso terzi, di crediti dell'Appaltatore, o di materiali, attrezzature, mezzi, mobili, ecc., di proprietà dell'Appaltatore stesso;

m) quando l'Appaltatore sia stato dichiarato fallito dall'Autorità Giudiziaria;

n) quando l'Appaltatore sia stato posto sotto amministrazione controllata;

o) per decesso dell'Appaltatore.

La decisione dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto potrà essere eseguita anche a mezzo di semplice lettera raccomandata A.R., senza bisogno di messa in mora, e ciò senza accampare pretese di alcuna sorta all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione dei lavori, non avendo l'Amministrazione appaltante l'obbligo di ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se a piè d'opera, che dovranno, a cura e spese dell'Appaltatore, essere allontanati dalla zona dei lavori nel termine che sarà stabilito nella suddetta comunicazione.

Tuttavia, l'Appaltatore dovrà lasciare previo compenso, di cui ai successivi commi, tutti i materiali già approvvigionati che la Direzione dei lavori riterrà utili, nonché tutta l'attrezzatura, i mezzi d'opera, le opere provvisorie e gli impianti che la Direzione dei lavori riterrà necessari per la prosecuzione dell'opera, restando in facoltà dell'Amministrazione appaltante disporre, ad avvenuta ultimazione dei lavori, la restituzione della predetta attrezzatura, mezzi e quanto altro utilizzato nel corso dei lavori di completamento.

L'importo dei lavori eseguiti sarà desunto dagli atti contabili aggiornati al momento dello scioglimento del contratto.

I materiali, che a giudizio del Direttore dei lavori potranno essere ritenuti, verranno valutati a misura o a forfait ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima ed assoggettati al ribasso d'asta.

Per le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, ove il Direttore dei lavori li giudichi utilizzabili, sarà invece corrisposto il compenso previsto all'ultimo comma dell'art. 41 del Capitolato Generale, mentre l'attrezzatura ed i mezzi d'opera utilizzati per il completamento dei lavori saranno restituiti all'Appaltatore ad ultimazione dei lavori, contestualmente al pagamento degli oneri di noleggio e provvigioni varie connessi al loro impiego per tutta la durata dei lavori di completamento.

Restano a carico dell'Appaltatore inadempiente, oltre il risarcimento dei danni, tutte le maggiori spese derivanti all'Amministrazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto con altra Impresa, con particolare riguardo al maggior costo conseguente al nuovo appalto che le trattenute effettuate non fossero sufficienti a coprire.

Il pagamento dei lavori eseguiti da parte dell'Appaltatore inadempiente e accettati dalla Direzione dei lavori sarà esigibile solo dopo la completa ultimazione e collaudo di tutti i lavori oggetto del contratto di appalto e delle eventuali variazioni, addizioni ed aumenti.

Per la prosecuzione dei lavori che sarà eseguita a spese dell'Appaltatore inadempiente, l'Amministrazione appaltante si avvarrà delle forme consentite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di appalto di opere

pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. e potrà, pertanto, stipulare un nuovo unico contratto analogo a quello che aveva con l'Appaltatore inadempiente oppure eseguire più contratti parziali. All'uopo, qualora nel bando di gara l'Amministrazione si sia riservata la facoltà prevista dall'art. 10, comma 1°-ter, legge 11.02.94 n° 109 e s.m.i., la Stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, potrà interpellare il secondo classificato alla gara di appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Qualunque sia la forma di appalto, l'Amministrazione appaltante sarà tenuta ad attribuire, ove possibile, ai nuovi lavori gli stessi prezzi del progetto che è stato oggetto di risoluzione. Potrà eseguire i lavori totalmente o in parte in economia; in tal caso potrà eseguire i lavori direttamente con operai alle proprie dipendenze o forniti dall'Impresa. L'Appaltatore inadempiente non potrà interferire nella condotta dei lavori che proseguono a suo danno né contestare il cattivo rendimento degli operai o la cattiva organizzazione del cantiere.

Art. 5.3 RICORSO DELL'APPALTATORE CONTRO LA RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Avverso la risoluzione o rescissione del contratto, l'Appaltatore ha diritto di ricorrere nei modi, nei tempi e con le formalità previste dalle vigenti leggi in materia.

Comunque, ed in ogni caso, non potrà introdurre il giudizio se non avrà provveduto alla riconsegna del cantiere.

Qualora venga riconosciuta infondata od ingiustificata la causa che abbia determinato la risoluzione o rescissione del contratto, potrà essere determinata un'indennità nella misura prevista dalle leggi in materia da corrispondere all'impresa, ma in nessun caso potrà disporsi la prosecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, intendendosi che l'Amministrazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di recesso alla stessa riservata dalla legge.

Art. 5.4 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

In caso di contestazione tra Direzione dei lavori e Appaltatore, si procede alla risoluzione di essa in sede amministrativa, con l'applicazione delle disposizioni che vigono per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. con particolare riferimento a quelle previste dall'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche e integrazioni riguardante "*Norme acceleratorie in materia di contenzioso*".

Le riserve avanzate dall'Appaltatore si riterranno come non iscritte se entro 15 giorni dalla loro iscrizione non siano esplicitate sul registro di contabilità o nello stato finale, con indicazione anche del maggior compenso richiesto. L'insorgere di controversie con la Direzione dei lavori non contribuisce facoltà all'Appaltatore, fermo restando il diritto all'iscrizione di riserva o alla proposizione di reclami, di esecuzione dei lavori o di non attenersi agli ordini ricevuti.

Tutte le controversie tra l'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, insorte sia durante l'esecuzione che al termine dei lavori, verranno deferite al Giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura Civile e del Testo Unico 30.10.1935 n° 1611 e successive modifiche in ottemperanza al disposto dell'art. 16 delle legge 10 dicembre 1981, n° 741.

Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 1°, legge n° 109/94 e s.m.i., in presenza di un contenzioso, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, se l'importo economico dell'opera possa di conseguenza variare in misura sostanziale e comunque per un valore non inferiore al 10% dell'ammontare del contratto, il Responsabile del procedimento, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, se costituito, del Collaudatore tecnico-amministrativo, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla predetta proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Di seguito, verrà redatto un verbale di accordo bonario sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore, che avrà effetto di transazione.

Art. 5.5 ARBITRATO

A norma dell'art. 32 della legge 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni riguardante "*Definizione delle controversie*", tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto al precedente art. 5.4 possono essere deferite ad arbitri. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sarà demandato ad un collegio arbitrale. La procedura del giudizio arbitrale seguirà i disposti dell'art. 32 della legge n° 109/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento.

Art. 5.6 STATO DI CONSISTENZA - RESTITUZIONE DEL CANTIERE

In conseguenza della rescissione o della risoluzione del contratto d'appalto, secondo i precedenti art. 49 e 50 la Direzione dei lavori redigerà lo stato di consistenza nel rispetto del disposto dell'art. 31, comma 2°, R.D. 25.05.1895 n° 350: il Direttore dei lavori, col concorso dell'Appaltatore o del suo rappresentante, e, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo *stato di consistenza* dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso quali i materiali già approvvigionati che saranno ritenuti utili, nonché l'attrezzatura, i mezzi d'opera, le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili se ritenuti utilizzabili e necessari per la prosecuzione dell'opera.

Entro il termine che sarà assegnato dall'Amministrazione appaltante nella comunicazione di rescissione o di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accettati dalla Direzione dei lavori, le attrezzature, gli utensili, i mezzi d'opera e gli impianti di sua proprietà e restituire all'Amministrazione appaltante il cantiere completamente libero, sotto la comminatoria dello sgombero d'Ufficio con spese a carico dell'Appaltatore inadempiente.

L'obbligo di restituzione del cantiere è tassativo e la restituzione stessa non potrà essere differita per qualsivoglia ragione, pur rimanendo salvi tutti i diritti dell'Appaltatore.

Quanto è stato consegnato all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, con ogni onere inerente, non implica a suo favore né possesso né detenzione particolarmente qualificata, relativamente ai beni stessi; il possesso e la detenzione si intendono mantenuti dall'Amministrazione appaltante la quale, pertanto, non avrà bisogno di alcun provvedimento al riguardo, essendo tenuta unicamente, nel caso si dovessero eseguire e proseguire i lavori con altra Impresa, a redigere lo stato di consistenza di cui ai commi precedenti.

Art. 5.7 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni:

- restano in proprietà dell'Amministrazione;
- sono ceduti all'Appaltatore.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nei luoghi indicati dalla Direzione dei lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, l'Amministrazione appaltante nulla potrà pretendere, purchè questi provvederanno al trasporto e smaltimento dei materiali di risulta.

Art. 5.8 Proprietà oggetti PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI - RINVENIMENTI

L'Amministrazione appaltante si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, e comunque quanto altro che si rinvenga nel cantiere e l'Appaltatore dovrà consegnarli all'Amministrazione stessa che gli rimborserà le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate dal Direttore dei lavori al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori, dovrà darne subito comunicazione alla Direzione dei lavori e non potrà demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del Direttore dei lavori.

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei lavori che redigerà regolare verbale di consistenza in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Art. 5.9 DIFETTI DI COSTRUZIONE

Oltre quanto stabilito dall'art. 23 del Capitolato Generale, la Direzione lavori potrà ordinare all'Appaltatore di demolire o di rifare, a totale sua cura, spese e rischio, quelle opere che essa avrà accertato essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti per qualità, misura o peso, ovvero con una minore lavorazione, oppure potrà, a sua discrezione, ridurre i prezzi convenuti in proporzione delle diminuite dimensioni e/o qualità e della diversa lavorazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Se l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere direttamente alla demolizione ed al rifacimento dei lavori riscontrati difettosi con spese a carico dell'Appaltatore inadempiente.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferirà al Responsabile del procedimento, il quale, se lo riterrà necessario, potrà ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verificazioni occorse, anticipate dall'Appaltatore, resteranno a suo carico; in caso contrario l'Appaltatore avrà diritto al rimborso di tali spese.

Qualora, successivamente, venga riconosciuto che i lavori non fossero difettosi, l'Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per i lavori di demolizione e rifacimento, se da lui eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo e compenso.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di far valere in ogni forma, tempo e luogo le garanzie di legge per "difformità e vizi dell'opera" di cui all'art. 1667 del Codice Civile e per "rovina e gravi difetti dell'opera" di cui all'art. 1669 del Codice Civile circa i lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice, nei termini e modi del presente Capitolato.

Il pagamento delle rate di acconto in corso d'opera, nonché della rata di saldo a certificato di regolare esecuzione rilasciato, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Cod.Civ. e dell'art. 28, comma 9°, legge 11.02.1994 n° 109 e s.m.i.

La Stazione appaltante deve, a pena di decadenza, denunciare all'Appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'Appaltatore si prescrive nei termini stabiliti dalla legge e del presente Capitolato, ovvero qualora le difformità o i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, non vengano denunciati prima che il certificato di regolare esecuzione abbia assunto carattere definitivo a norma dell'art. 28, comma 3°, della legge n° 109/94. Ai sensi dell'art. 1668 del Cod.Civ., l'Amministrazione potrà chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'Appaltatore, oppure che il prezzo dell'opera sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore. A tal uopo, il risarcimento del danno sarà dovuto qualora a causa dei difetti si siano procurati danni consequenziali ad altre opere. Se però le difformità o i vizi dell'opera, accertati durante il corso dei lavori, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con diritto a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante deve, a pena di decadenza, denunciare all'Appaltatore i difetti entro un anno dalla scoperta e, comunque, prima che siano decorsi dieci anni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il predetto termine di un anno per la denuncia dei difetti decorre non dal momento in cui siano state avvertite le manifestazioni dei difetti medesimi, ma dal momento in cui si sia acquistata la piena conoscenza della loro consistenza e gravità (cioè un apprezzabile grado di conoscenza, obiettiva e completa e non soltanto presuntiva), nonché della loro derivazione causale dall'attività dell'Impresa. L'azione contro l'Appaltatore si prescrive in un anno dalla predetta denuncia.

Art. 5.10
RESPONSABILITÀ' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso l'Amministrazione appaltante che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dalle leggi, dal Regolamento e dal Capitolato Generale di Appalto nonché dal presente Capitolato e dagli ordini impartiti per iscritto dalla Direttore dei lavori

E' inoltre responsabile dei danni (nel senso più ampio e comprensivo del termine e senza alcuna limitazione né distinzione) che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, e comprese quindi le proprietà rustiche ed urbane comunque circostanti o comunque annesse o connesse, anche se di terzi. In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere alla Stazione appaltante, oltre le penali previste nel presente Capitolato e dalle leggi vigenti, tutti i danni che dovessero derivare in conseguenza della mancata consegna nei termini stabiliti, e ancor più in particolare quelli che dovessero derivare per la perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, la l'opera non fosse ultimata nei termini previsti dalla legge per il godimento dei benefici e delle agevolazioni fiscali.

Dal momento della consegna del cantiere e fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione definitivo, l'Appaltatore rimane unico responsabile anche per le conseguenze che potessero derivare a terzi in ordine all'art. 2053 del Cod. Civ.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 1° e 2°, e del D.P.C.M. 11.05.1991 n° 187:

- a) le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano è comunque diritto;
- b) qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente punto a, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera;
- c) le società di cui al precedente punto a dovranno comunicare all'Amministrazione le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dei precedenti punti a e b.

Art. 5.11
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri ed obblighi del presente Capitolato, con particolare riferimento a quelli specifici di ciascuna categoria di lavoro ed a quelli previsti all'art. 27 - art. 61 - art. 62 del Capitolato Generale, qualunque sia la caratteristica e l'oggetto dell'appalto, sono a carico esclusivo dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, che si intendono compresi nei prezzi di contratto e ciò qualunque sia l'ammontare dei lavori risultante dalla contabilità finale, anche se detti oneri ed obblighi non siano esplicitamente enunciati o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale:

- 1) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto per l'appalto dei lavori di cui al presente Capitolato;
- 2) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere;
- 3) l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevata la Stazione appaltante;
- 4) le prestazioni di canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti topografici e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti, picchettazioni e quanto altro necessario nel corso dei lavori per: le operazioni di consegna l'accertamento dei lavori eseguiti per la verifica e contabilizzazione - il collaudo dei lavori sia tecnico che amministrativo;
- 5) è fatto divieto all'Impresa di eseguire o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, disegni e fotografie

delle opere oggetto dell'Appalto;

6) acquistare una o più tabelle indicanti l'oggetto dell'appalto ed esporle nella sede dei lavori ove indicato dalla Direzione dei lavori. Dette tabelle dovranno essere conformi alla Circ. M.LL.PP. del 01.06.1990 n° 1729/UL; esse saranno costituite da due pannelli accoppiabili, con intelaiatura a nido d'ape e scritte in vernice ad olio su fondo bianco, il tutto convenientemente resistente all'acqua, al vento ed altre sollecitazioni. Le iscrizioni saranno indicate dalla Direzione dei lavori;

7) l'impianto del cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati macchinari, mezzi meccanici ed attrezzature varie per assicurare la regolare esecuzione di tutte le opere appaltate nel tempo utile stabilito;

8) la recinzione del cantiere con solidi steccati in ferro e rete metallica o in lamiera di acciaio ondulata, ben saldi e resistenti all'azione del vento e che siano tali da impedire concretamente l'accesso all'interno, tranne per i residenti nelle case prospicienti al cantiere, il tutto secondo quanto verrà ordinato dalla Direzione dei lavori;

9) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro possa occorrere a scopo di sicurezza e venisse ordinato dalla Direzione dei lavori nel rispetto del D.Leg.vo 14.08.1996 n° 493;

10) la predisposizione in cantiere dei mezzi, attrezzi, medicinali e quanto altro occorrente per interventi di immediato pronto soccorso, allestiti in apposita "cassetta di pronto soccorso";

11) la predisposizione di un idoneo termometro da ubicare all'esterno, in un contenitore di protezione aperta sul fronte, per il rilevamento della temperatura atmosferica giornaliera ;

12) la fornitura di acqua potabile agli operai addetti ai lavori e al personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

13) le spese di acqua, luce, forza motrice, telefono, carburanti e quanto altro necessario al funzionamento del cantiere, delle macchine e dei mezzi meccanici, nonché all'esecuzione di tutti i lavori appaltati, compreso l'esecuzione delle opere accessorie ed i diritti spettanti alle varie società o enti fornitori e/o erogatori;

14) eseguire a propria cura e spesa, fotografie di formato minimo cm 13x18 relative a tutte quelle opere che saranno indicate dalla Direzione dei lavori, consegnandone alla medesima due copie unitamente ai negativi;

15) l'espletamento delle pratiche ed il pagamento a sue spese a chi avesse diritto di tasse e imposte per concessioni comunque necessarie per l'esecuzione delle opere appaltate ed in particolare:

a) per la concessione di permessi comunali, provinciali o statali per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico con attrezzature, opere provvisorie o impianti in genere di cantiere;

16) le spese postali, di spedizione, di notifica, di bollo, di copia in genere inerenti gli atti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;

17) le spese per la riproduzione in copia del contratto ed allegati documenti e disegni che sono consegnati all'Appaltatore, da tenere in cantiere a disposizione del Direttore dei Lavori;

18) il mantenimento in perfetta efficienza, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, delle opere ed impianti eseguiti fino alla data di approvazione del certificato finale, restando esplicitamente inteso che è facoltà della Stazione appaltante usare le opere e gli impianti stessi anche nel periodo anteriore a tale data;

19) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua per proteggere da esse gli scavi, le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni originate da allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore;

20) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

21) il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta e residui, compresi gli oneri della discarica;

22) le spese di viaggio di trasferta di tutto il personale dipendente dall'Appaltatore per quante volte occorra;

23) segnalare periodicamente all'Amministrazione, e non più tardi del terzo giorno di ciascun mese, il numero degli operai impiegati nel lavoro durante il mese corrente. Per ogni giorno di ritardo nell'invio di dette notizie verrà applicata una multa pari al 10% dell'importo della penalità giornaliera prevista per il ritardo nell'ultimazione dei lavori del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

24) l'obbligo di fornire mensilmente al Direttore dei lavori l'importo netto dei lavori eseguiti, nonché il numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso mese;

25) l'esecuzione a sua cura e spese, in cantiere e/o presso laboratori ufficiali o altri enti autorizzati, di tutte le prove, esperienze, analisi e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali messi o da mettersi in opera di qualunque natura o specie, comunque impiegati o da impiegarsi per la realizzazione dell'opera prevista nell'appalto, sia prima, durante ed al termine dei lavori, nonché sui campioni dei

lavori eseguiti, da prelevarsi in opera secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori, in modo da controllare sia le caratteristiche che il comportamento dei materiali impiegati se ritenuto necessario dal Direttore dei lavori. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Le suddette prove, dovranno essere eseguite secondo le modalità prescritte nelle norme di accettazione dei materiali e secondo quanto sarà stabilito dalla Direzione dei lavori. Inoltre l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prove di collaudo verifiche da eseguirsi secondo le prescrizioni del presente Capitolato e della Direzione dei lavori, fornendo all'uopo tutti gli strumenti, gli operai, i mezzi, nonché il personale specializzato, laureato o diplomato o d'ordine, secondo l'entità o l'importanza dell'opera, e quanto altro comunque necessario a giudizio della Direzione dei lavori per la perfetta esecuzione e riuscita delle prove, verifiche e collaudi. I professionisti, per l'esecuzione delle prove, verifiche e collaudi, saranno nominati dalla Stazione appaltante;

26) le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi e fanali di segnalazione notturna e comunque per tutti gli altri mezzi ed opere necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alla norme di prevenzione agli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164 e sue modifiche o integrazioni, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilità l'Amministrazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959 n° 393 e del relativo Regolamento di esecuzione 30 giugno 1959 n° 420, del D.Leg.vo 14.08.1996 n° 493, nonché delle norme a loro modifica o integrazioni vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori;

27) l'assicurazione contro gli incendi, nonché ogni altro rischio, delle opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte (polizza C.A.R.). L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante. L'assicurazione dovrà contenere anche gli oneri inerenti i rischi connessi, collegati o comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i lavoratori (R.C.O.). Agli effetti delle garanzie da prestarsi con la polizza R.C.T. devono essere considerati "terzi assicurati" tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore. A titolo esemplificativo, devono essere considerati terzi assicurati:

- gli amministratori, i dirigenti, i funzionari, i tecnici e qualsiasi incaricato dell'Amministrazione appaltante;
- tutto il personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;

La polizza R.C.T. dovrà essere stipulata per il massimale di Euro 500000.00, unico per danni a persone e cose, da considerarsi anche limite massimo per persone nel caso di pluralità di soggetti che abbiano subito lesioni corporali.

La polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere modifiche e/o integrazioni alle polizze presentate che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportune. Le polizze approvate dovranno necessariamente essere perfezionate entro la data stabilita per la consegna dei lavori. Nel caso che debba procedersi alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 337, comma 2°, della legge 20.03.1865 n° 2248 All. F, la presentazione delle polizze, la correlativa approvazione dell'Amministrazione ed il perfezionamento delle stesse dovranno comunque intervenire prima della data stabilita per tale consegna;

28) mettere a disposizione della Direzione dei lavori gli apparecchi e strumenti di controllo e la manodopera necessari per effettuare le misure e verifiche in corso d'opera ed a lavori eseguiti;

29) ricevere in cantiere, scaricare e trasportare, sotto la sua completa responsabilità, nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, che saranno indicati dalla Direzione dei lavori, e successivamente nei luoghi d'impiego e di collocazione in opera a qualsiasi altezza o profondità, sempre secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei lavori, i materiali, le forniture e le opere escluse dal presente appalto e provvisti e/o eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per qualsiasi causa, anche senza negligenza dell'Appaltatore che è comunque responsabile unico della custodia del cantiere, fossero arrecati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a sua esclusiva cura e spese;

30) l'Appaltatore dovrà a tempo debito sottoporre alla Direzione dei lavori l'elenco delle apparecchiature nonché delle case costruttrici dei principali materiali, da adottare sia per le opere civili che impiantistiche, per il

preventivo assenso;

31) la scrupolosa osservanza e l'attuazione di tutte le norme vigenti o che saranno emanate in corso dei lavori per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

32) ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori l'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro, così come previsti:

- dal Testo Unico D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 e delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394;

33) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori dipendenti dall'Appaltatore o da altra impresa o ditta, ma che comunque lavorino nel cantiere o vi abbiano accesso, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, compresi quelli di proprietà della Stazione appaltante. L'Appaltatore risponderà in ogni caso direttamente tanto verso la Stazione appaltante, quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne abbia ad essere la natura e la causa, rimanendo inteso che com'è a carico dell'impresa ogni provvedimento e cura per evitare danni, così, avvenendo questi, sarà pure unicamente a carico dell'Appaltatore medesimo il completo risarcimento degli stessi, e ciò senza diritto a compensi; ogni ampia responsabilità civile e penale ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il personale preposto dalla Stazione appaltante stessa alla direzione e sorveglianza dei lavori;

34) l'osservanza e l'attuazione di tutte le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'ISPESL e dell'ASL;

35) l'osservanza delle norme derivanti dalla vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti Autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione sulle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

36) l'Appaltatore è altresì obbligato ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi dovranno vincolare l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

37) l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 09.04.1931 n° 358, sulla migrazione e colonizzazione interna;

38) l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 03.06.1950 n° 375 e successive integrazioni e modifiche sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

39) i pagamenti di indennità di qualunque genere per danni arrecati a terzi, sollevando la Stazione appaltante ed il suo personale di direzione e assistenza da qualsiasi responsabilità civile e penale;

40) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

41) consentire, sulle opere, manufatti e impianti già realizzati o in corso di realizzazione, l'esecuzione di lavori complementari esclusi nel presente appalto ed affidati ad altre imprese o a personale che operi per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, senza per ciò pretendere speciali compensi. L'Appaltatore potrà, però, richiedere alla Direzione dei lavori che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere eseguite od in corso di esecuzione, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse dall'esecuzione dei predetti lavori;

42) sgombrare completamente il cantiere dai materiali, attrezzature, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà entro 15 (quindici) giorni dal certificato di ultimazione o, in caso di rescissione contrattuale, dallo stato di consistenza se non diversamente disposto dall'Amministrazione, consegnando l'opera realizzata

completamente libera, pulita e perfettamente efficiente per la sua destinazione in conformità al progetto appaltato. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà d'ufficio, previa diffida e messa in mora dell'Appaltatore, provvedendo allo sgombero coatto in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Amministrazione stessa od avvalendosi di altra impresa, il tutto con spese a carico dell'Appaltatore inadempiente e salvo ogni altro diritto di risarcimento per eventuali danni indotti;

43) l'assistenza alle attività per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

44) l'impresa deve tenere sul luogo dei lavori sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei lavori; tale rappresentante può essere indicato anche nella persona dello stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; in mancanza, l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolta o ragione la carenza di disposizioni da parte del Direttore dei lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute nel Capitolato Generale. L'Impresa dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti per la esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo di tutti gli oneri sopra specificati, è compreso nel prezzo dell'appalto del presente Capitolato

Nel prezzo dell'appalto si intende compensata, altresì, senza eccezione alcuna, anche se non espressamente indicata, ogni spesa per opere principali e provvisoriale, ogni fornitura, ogni dazio sui materiali, ogni consumo, gli oneri per lo sgombero del materiale inutilizzabile, il carico sui mezzi di trasporto ed il trasporto alle pubbliche discariche, l'intera manodopera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali con particolare riguardo a quanto disposto dal D.L. n° 81 del 2008, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni loro parte i lavori formanti oggetto del presente Appalto.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente all'Appaltatore con onere totale da parte della Stazione appaltante.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Art. 5.12 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

A - per opere edili:

1° *Scavi in genere* - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente Capitolato Speciale, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Impresa deve ritenere compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare:

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per la rimozione di pietre e trovanti di volume fino a 0,10 mc;
- per la presenza di acqua per un'altezza fino a 20 cm;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto del materiale di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto o a rinterro o a riempimento o a rilevato o a rifiuto a qualsiasi distanza, scarico e sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio nei luoghi indicati dalla Direzione dei lavori e successiva ripresa;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

b) Gli *scavi a sezione obbligata* saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o splateamento, ovvero dal piano di campagna quando detto scavo di sbancamento o splateamento non venga effettuato. Al volume così

calcolato si applicheranno i prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo per la configurazione a pareti inclinate; comunque, qualora la base superiore della sezione retta trapezia dello scavo sia maggiore del doppio della base inferiore, verrà computato anche il maggior volume risultante dalla profilatura dello scavo a pareti inclinate.

11° *Calcestruzzi* - I calcestruzzi di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

12° *Conglomerato cementizio armato* - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume occupato dalla rete metallica che verrà pagata a parte.

La rete metallica sarà valutata a parte secondo il peso effettivo, applicando il relativo prezzo di elenco. Il peso della rete verrà in ogni caso determinato con metodi analitici ordinari. Nel prezzo oltre alla fornitura a piè d'opera dei singoli elementi ed alla loro lavorazione è compreso l'onere della posa in opera dell'armatura stessa, della legatura con filo di ferro ricotto e dello sfrido. Sono, altresì, compresi nel prezzo di elenco gli oneri per tagli, piegature, sagomature, sovrapposizioni non derivanti dalle misure commerciali delle barre, controlli e prove di laboratorio delle armature secondo le norme vigenti.

13° *Vespai* - Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per fornitura di materiale e posa in opera dello stesso secondo le prescrizioni delle relative specifiche tecniche.

I vespai di ciottoli o pietrame saranno invece valutati a metro cubo di materiale in opera.

14° *Pavimenti* - I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto, compreso il sottofondo (malta o massetto di sabbia e cemento) se non diversamente disposto nell'articolo di elenco.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri per il taglio, le opere di ripristino e di raccordo il taglio a misura delle mattonelle, lo sfrido, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

C – per opere stradali

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate in base all'elenco prezzi riportati nel computo metrico;

- a) *Compattazione meccanica* - La compactazione meccanica dei vespai del marciapiede sarà valutata a metro cubo,
- b) *Massicciata* - La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi.

Normalmente la misura dovrà effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno depositati in cumuli regolari e di volume il più possibile uguale lungo il marciapiede, oppure in cataste di forma geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei lavori verrà fatta o con canne metriche, oppure col mezzo di una cassa parallelepipedica senza fondo che avrà le dimensioni di metri 1,00 x 1,00 x 0,50.

All'atto della misurazione sarà in facoltà della Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un determinato numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione.

Il volume del cumulo misurato sarà applicato a tutti quelli della corrispondente serie e, se l'Appaltatore avrà mancato all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli, dovrà sottostare al danno che per avventura gli potesse derivare da tale applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e quelle per lo spandimento dei materiali saranno a carico dell'Appaltatore e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del pietrisco.

c) *Cilindratura di massicciata e sottofondi* - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sarà pagato in ragione di metro cubo di pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare.

Nel prezzo stesso è compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per l'esercizio dei rulli, lo spandimento e configurazione dei materiali di massicciata, la fornitura e l'impiego dell'acqua per la caldaia e per l'innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione o di aggregazione, ove occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro, nonché di tutto quanto altro potrà occorrere per dare compiuto il

lavoro a perfetta regola d'arte.

10° *Cigli e cunette* - I cigli e le cunette in calcestruzzo saranno pagati a metro cubo, ove in elenco non sia stato previsto a metro lineare, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici a vista rifinite fresche al fratazzo.

Art. 5.13
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A CORPO,
DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo o a corpo e a misura, nonché le somministrazioni relative ad opere in economia, risultano dal seguente "elenco prezzi".

Essi compensano:

- a) per i materiali ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b) per gli operai ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, dell'equipaggiamento di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio, ecc.;
- c) per i noli ed i trasporti ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera e di trasporto pronti al loro uso, compreso gli accessori necessari, il consumo del carburante e del lubrificante, l'operatore di manovra intendendosi i noli ed i trasporti "a caldo", e quanto altro occorrente per il loro perfetto funzionamento.

I prezzi riportati nell'elenco seguente sono stati desunti dall'elenco dei prezzi regionali, oltre ai costi della mano d'opera risultanti dalle tabelle sindacali vigenti rilevate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro, il tutto incrementato delle spese generali e dell'utile dell'Impresa;

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con impiego di materiali di ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

In essi sono inoltre comprese le quote di incidenza per spese generali ed utile di Impresa, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, fornitura di materiali a piè d'opera, loro lavorazione, sfrido ed impiego, indennità di occupazione temporanea di suoli pubblici, indennità di deposito e di passaggio su suoli pubblici e privati, spese per opere provvisoriale, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, spese di allacciamento idrico ed elettrico del cantiere con relativi tributi, oneri per la conformità del cantiere (personale, attrezzature, impianti, ecc.) alle vigenti normative antinfortunistiche per la sicurezza fisica e la tutela della salute dei lavoratori, nonché ogni altro onere attinente al rispetto delle leggi vigenti in materia di opere pubbliche e delle prescrizioni del presente Capitolato, con particolare riguardo agli oneri di cui ai precedenti articoli.

I prezzi medesimi per lavori a corpo, nonché i prezzi per i lavori a corpo e a misura, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

CAPITOLO 6

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 6.1 MATERIALI IN GENERE

I materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provenienti da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche tecniche previste nel presente capitolato.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 6.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (**norma UNI EN 27027**), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31- 8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonchè alle norme **UNI EN 459/1 e 459/2**.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel D.M. 03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 20-11-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (**norma UNI 10517**)

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "*Materiali in Genere*" e la norma **UNI 5371**.

Art. 6.3
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

- 1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm.
- 2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma **UNI 7101**, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "*Materiali in Genere*", l'attestazione di conformità alle norme **UNI 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120**.
- 3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9-1-1996 e relative circolari esplicative.

Art. 6.4
ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare come cordonate sono costituiti da calcestruzzo normale ed hanno una lunghezza di un metro lineare, la forma geometrica trapezoidale, uno spessore di cm. 12 nel lembo superiore e di cm. 15 in quello inferiore e di altezza di cm 25.

Art. 6.5
ARMATURE PER CALCESTRUZZO

- 1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della legge 5-11-1971, n. 1086 (decreto ministeriale 9-1-1996) e relative circolari esplicative.
- 2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Art. 6.6
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare il marciapiede ed è lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.

- a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al regio decreto 2234 del 16-11-1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 avendo il regio decreto sopracitato quale riferimento.

Art. 6.7
BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE

Dovranno avere requisiti stabiliti nelle norme di accettazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Ove non sostituite da altre più aggiornate valgono le norme seguenti:

- per i bitumi per usi stradali: fascicolo n. 2 ed. 1951;
- per le emulsioni bituminose per usi stradali: fascicolo n. 3 ed. 1958;
- per bitumi liquidi: fascicolo n. 7 ed. 1957.

CAPITOLO 7
MODALITA' DI ESECUZIONE

,

Art. 7.1
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e per scavi di una certa entità occorre la relazione geologica e geotecnica di cui al decreto ministeriale 11-3-1988 integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9-1-1996, n. 218/24/3, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltretutto totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nello scavo.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in cantiere o sito diverso, previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 40 del Capitolato generale d'appalto (decreto del Presidente della Repubblica 16-7-1962, n. 1063).

Art. 7.2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare e prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

I materiali in genere che devono essere trasportati, per evitare di sollevare polvere, dovranno essere opportunamente bagnati.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la

dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

CAPITOLO 8

STRUTTURE DI CALCESTRUZZO,

Art. 8.1

OPERE E STRUTTURE

1) Malte

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli "*Materiali in Genere*" e "*Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi*".

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purchè ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13-9-1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103.

Art. 8.2

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

1) Impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 9.01.1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività (norme UNI 9527 e 9527 FA-1-92).

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza delle proporzioni previste in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858.

2) Controlli sul Conglomerato Cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del Decreto Ministeriale 9.01.1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del Decreto Ministeriale 9.01.1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette verranno fatte al momento della posa in opera.

3) Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del Decreto Ministeriale 9.01.1996. In particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele;

b) La sovrapposizione della rete metallica deve essere di almeno di 10 cm.

la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm.

CAPITOLO 9

PAVIMENTI

Art. 9.1

ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dalla legge 5-2-1992, n. 104, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:

- 1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
- 2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
- 3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
- 4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
- 5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.

INDICE

CAPITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1	– Oggetto dell'appalto
Art. 1.2	– Ammontare dell'appalto
Art. 1.3	– Descrizione sommaria delle opere dell'appalto
Art. 1.4	– Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate

CAPITOLO 2 – NORME RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1	– Persone autorizzate a stipulare e riscuotere
Art. 2.2	– Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto
Art. 2.3	– Conoscenza delle norme di appalto
Art. 2.4	– Richiesta concessioni, autorizzazioni, permessi per prestazioni di servizio
Art. 2.5	– Danni di forza maggiore.....
Art. 2.6	– Presa in consegna dell'opera.....
Art. 2.7	– Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori

CAPITOLO 3 – NORME GENERALI RIGUARDANTI IL CONTRATTO

Art. 3.1	– Affidamento dei lavori
Art. 3.2	– Iscrizione all'albo nazionale dei costruttori
Art. 3.3	– Presentazione dell'offerta e stipula del contratto
Art. 3.4	– Documenti del contratto
Art. 3.5	– Discordanza nei documenti contrattuali
Art. 3.6	– Depositi cauzionali provvisorio e definitivo
Art. 3.7	– Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione definitiva.....
Art. 3.8	– Subappalto e cottimo.....
Art. 3.9	– Anticipazioni all'appaltatore
Art. 3.10	– Garanzie dai rischi di esecuzione

CAPO 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 4.1	– Consegna dei lavori.....
Art. 4.2	– Installazione, gestione e chiusura del cantiere.....
Art. 4.3	– Progetto esecutivo e tracciamento delle opere
Art. 4.4	– Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
Art. 4.5	– Disciplina e buon ordine del cantiere
Art. 4.6	– Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
Art. 4.7	– Coordinamento dei lavori con la realizzazione di altre opere escluse dall'appalto
Art. 4.8	– Intimazioni all'appaltatore-Ordini di servizio
Art. 4.9	– Approvvigionamento dei materiali-custodia del cantiere
Art. 4.10	– Campionature, accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Art. 4.11	– Processi verbali, documenti contabili, riserve
Art. 4.12	– Pagamenti
Art. 4.13	– Revisione dei prezzi
Art. 4.14	– Varianti in corso d'opera
Art. 4.15	– Varianti in corso d'opera a seguito di errori od omissioni del progetto esecutivo
Art. 4.16	– Nuovi prezzi
Art. 4.17	– Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno
Art. 4.18	– Tempo utile per l'ultimazione dei lavori,penalità, sospensioni, proroghe
Art. 4.19	– Conto finale

CAPitolo 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AI PATTI CONTRATTUALI

- Art. 5.1 – Rescissione e risoluzione del contratto esecuzione dei lavori d'ufficio
- Art. 5.2 – Risoluzione del contratto per colpa ed inadempienza dell'appaltatore
- Art. 5.3 – Ricorso dell'appaltatore contro la risoluzione o rescissione del contratto
- Art. 5.4 – Risoluzione amministrativa
- Art. 5.5 - Arbitrato
- Art. 5.6 - Stato di consistenza- restituzione del cantiere
- Art. 5.7 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione
- Art. 5.8 - Proprietà degli oggetti trovati- rinvenimenti
- Art. 5.9 – Difetti di costruzione
- Art. 5.10- Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore
- Art. 5.11 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 5.12 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
- Art. 5.13 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo

CAPO 6 – QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

- Art. 6.1 – Materiali in genere
- Art. 6.2 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolane
- Art. 6.3 – Materiali inerti per conglomerati cementiti e per malte
- Art. 6.4 – Elementi di calcestruzzo
- Art. 6.5 – Armature per calcestruzzo.....
- Art. 6.6 - Prodotti per pavimentazione.....

CAPO 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE, SCAVI, DEMOLIZIONI

- Art. 7.1 – Scavi in genere.....
- Art. 7.2 – Demolizioni e rimozioni.....

CAPO 8 – STRUTTURE DI CALCESTRUZZO E MALTE

- Art. 8.1 – Opere e strutture
- Art. 8.2 – Opere e strutture di calcestruzzo

CAPO 9 - PAVIMENTI

- Art. 9.1 – Esecuzione delle pavimentazioni